



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (Allegato nr. 13)

ALLEGATI PREVISTI DALL'ART. 172 del D.lgs. 267/2000

Deliberazioni relative alla fissazione delle tariffe, aliquote ecc. relative all'anno successivo e precisamente:

- 12.1. Delibera Commissariale n. 10 del 26.01.2016, relativa all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni - Tariffe per l'anno 2016;
- 12.2. Delibera Commissariale n. 9 del 26.01.2016, relativa alla occupazione di spazi ed aree pubbliche: assoggettamento alla tassa e conferma tariffe per il 2016
- 12.3. Delibera Commissariale 19 del 02.02.2016, relativa all'aggiornamento del costo di costruzione ai sensi degli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 48 della L. R. n. 12/2005 e s.m.i. - Anno 2016
- 12.4. Delibera Commissariale n. 18 del 02.02.2016, relativa agli oneri di urbanizzazione - Aggiornamento;
- 12.5. Delibera Commissariale n. 14 del 02.02.2016, relativa alla concessione di aiuole private, loculi, ossari, operazioni cimiteriali - Tariffe per l'anno 2016;
- 12.6. Delibera Commissariale n. 6 del 26.01.2016, relativa alla determinazione dei diritti di rilascio copie, visure e ricerca, diritti servizi demografici e UTC per l'anno 2016;
- 12.7. Delibera Commissariale n. 7 del 26.01.2016, relativa al periodico comunale "Vittuone Informazioni": approvazione tariffe pubblicitarie per l'anno 2016;
- 12.8. Delibera Commissariale n. 2 del 12.01.2016, relativa alla celebrazione dei matrimoni civili – Approvazione tariffe anno 2016;
- 12.9. Delibera Commissariale n. 41 del 24.03.2016, relativa alla definizione costi complessivi e determinazione tariffe e contribuzioni dei Servizi a Domanda Individuale per l'anno 2016;
- 12.10. Delibera Commissariale n. 16 del 02.02.2016, relativa alla determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. - Anno 2016;
- 12.11. Delibera Commissariale n. 21 del 02.02.2016, relativa all'approvazione delle spese di rimborso per accertamento e notifica delle sanzioni amministrative;
- 12.12. Delibera Commissariale n. 22 del 02.02.2016, relativa all'approvazione del rimborso spese per il rilascio di copie di rapporti di incidente stradale;
- 12.13. Deliberazione Commissariale n. 28 del 26.02.2016, relativa alla destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada;
- 12.14. Deliberazione Commissariale n. 27 del 26.02.2016, relativa alla ricognizione e valorizzazione dei beni immobiliari non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni strumentali per il triennio 2016-2018;
- 12.15. Delibera Commissariale n. 43 del 24.03.2016, relativa al piano triennale 2016-2018 di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento;
- 12.16. Delibera Commissariale n. 34 del 24.03.2016, relativa all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
- 12.17. Deliberazione Commissariale n. 35 del 24.03.2016, relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2016 – Conferma aliquote e detrazioni;
- 12.18. Deliberazione Commissariale n. 36 del 24.03.2016, relativa al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) – Anno 2016 – Aliquote e detrazioni;
- 12.19. Deliberazione Commissariale n. 37 del 24.03.2016, relativa al Piano finanziario per tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016;
- 12.20. Deliberazione Commissariale n. 13 del 02.02.2016, relativa all'approvazione delle aliquote differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF - Anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
(Dott.ssa Sara Balzarotti)

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE PER L'ANNO 2016 - PROROGA SCADENZA		1	10	26/01/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Gennaio, alle ore 16.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -
TARIFFE PER L'ANNO 2016 - PROROGA SCADENZA**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 73 del 23.11.1994, esecutiva, è stato approvato il regolamento di attuazione con le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni di cui al Capo Iº del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, e successivamente integrato con delibera C.C. n. 22 del 07.03.2002, C.C. n. 6 del 30.03.2009 e C.C. n. 15 del 29.04.2013;

Considerando che con delibera G.C. n. 271 del 21.12.2000, si è provveduto ad aumentare le tariffe dell'imposta suddetta del 30% con decorrenza 01.01.2001 portando pertanto le tariffe al massimo consentito dalla Legge;

Atteso che con D.P.C.M. del 16.02.2001 è stato disposto l'aumento della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/93, anch'esso già recepito a partire dall'anno 2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 5 del 20.01.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano le tariffe per pubblicità e pubbliche affissioni per l'anno 2015;

Vista la risoluzione n° 1/df del 12.01.2015 emanata dal Ministero delle Finanze (IMUS), in cui vengono confermate per l'anno 2015 le stesse tasse dell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 nel quale si prevede il blocco dei tributi per l'anno 2016 rispetto a quelli deliberati per l'anno 2015;

Rilevato che dall'analisi del quadro generale dei tributi comunali non appare opportuno variare le tariffe in vigore che quindi si possono considerare idonee anche per l'anno 2016;

Dato atto che si ravvisa l'opportunità di prorogare al 30 Aprile la data di versamento annuale della tassa vista la proroga per l'approvazione del bilancio;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1º comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 10 DEL 26/01/2016

1. di confermare per l'anno 2016 le tariffe per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni già in vigore, compresa la tariffa per la pubblicità ordinaria, per i Comuni di classe V, come da disposizioni del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 e qui allegate;
2. di prorogare al 30 Aprile la data di versamento annuale della tassa;
3. di prendere atto e di conseguenza porre in applicazione tutte le norme, nessuna esclusa, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche in quanto riferibili all'applicazione tariffaria;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO**

Numero: 36

del 26/01/2016

Ufficio: Ufficio Tributi

OGGETTO:

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -
TARIFFE PER L' ANNO 2016 - PROROGA SCADENZA**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Fornacelle

Vittuone, 26/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fornacelle

Vittuone, 26/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti

PROSPECTO RIEPILOGATIVO TASSE, TARIFFE, SANZIONI IN VIGORE

Rispetto al prospetto sotto riportato si tenga presente che con Delibera Consigliare è stata istituita la categoria speciale con una maggiorazione del 85% dell'imposta e dei diritti dovuti per le seguenti aree:

- Strada Provinciale nr. 34 - Via Madonna del Salvatore;
- Strada Provinciale ex Strada Statale n. 11 - PADANA SUPERIORE;
- Strada Provinciale nr. 227 - Vittuone-Cislano;
- Via Restelli Elisa.

ALL. 1 - DELIB.

C.S. N. 10 DEL 26.01.2016

Tariffa base per ciascun foglio 70X100

- Per i primi 10 giorni	1,548
- Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,465

MAGGIORAZIONI	50%
	50%
	100%

DIRITTI DI URGENZA (art. 22.9)	38,733
--------------------------------	--------

B) IMPOSTA PUBBLICITA'

1) PUBBLICITA' ORDINARIA

Superficie	ANNUALE		FINO A 1 MESE		FINO A 2 MESI		FINO A 3 MESI	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
Fno a mq.	13,634	27,268	1,363	2,726	2,726	5,453	4,090	8,180
Da mq 1,5 a mq 5,5	17,043	34,086	1,704	3,408	3,408	6,817	5,112	10,225
Da mq 5,5 a mq 8,5	25,564	42,607	2,556	4,26	5,112	8,521	7,669	12,782
Superiore a mq 8,5	34,086	51,129	3,408	5,112	6,817	10,255	10,225	15,338

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

(vetture autotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato,
in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati per mq.)

ANNUALE

COLLOCAMENTO	opaca
int/est. Mq 1	13,634
int/est. Da mq 1,5 a mq 5,5	17,043
esterna da mq 5,5 a mq 8,5	25,564
esterna superiore a mq 8,5	34,086

3) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

CATEGORIA	PORTATA		ALTRI
	sup. 3.000 kg	inf. 3.000 kg	
autoveicoli	111,553	74,368	
motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria			37,183
veicoli con rimorchio	223,106	148,736	74,366

4) - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANELLI LUMINOSI

a) PER CONTO TERZI (per mq superficie)

	ANNUALE		FINO A 1 MESE		FINO A 2 MESI		FINO A 3 MESI	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
Fino a 1 mq.	39,663		3,966		7,932		11,898	
> di 1 mq.	49,579		4,957		9,915		14,873	

b) PER CONTO PROPRIO (per mq. di superficie)

	ANNUALE		FINO A 1 MESE		FINO A 2 MESI		FINO A 3 MESI	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
Fino a 1 mq.	19,831		1,983		3,966		5,949	
> di 1 mq.	24,789		2,478		7,436		7,436	

5) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI
 diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

PER GIORNO			
PERIODI FINO A 30 GG.		PERIODO OLTRE 30 GG.	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
3,097		1,548	

6) PUBBLICITA' VARIA

a) CON STRISCIONI

PERIODI di 15 gg. o fraz.	
CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE
17,043	

b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENANTI

AEROMOBILI	
per giorno o frazione	
74,368	

PALLONI FRENANTI	
per giorno o frazione	
37,184	

c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI

PER CIASCUNA PERSONA
per giorno o frazione
3,097

d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

PER CIASCUN PUNTO FISSO E
PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
9,295

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10 DEL 26/01/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16 FEB. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 16 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 16 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 9	DATA 26/01/2016
	OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: TARiffe PER L' ANNO 2016 - PROROGA SCADENZA				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Gennaio, alle ore 16.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: TARIFFE PER L' ANNO 2016 -
PROROGA SCADENZA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto l'articolo 51, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che stabilisce l'abolizione dal 01/01/1999 della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e all'art. 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto l'art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 che prevede la possibilità per Province e Comuni di assoggettare, tramite adozione di regolamento, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di un canone;

Visto l'art. 31, comma 20, della L. 448 del 23 dicembre 1998 che prevede la facoltà per i Comuni di continuare ad applicare la T.O.S.A.P.;

Considerato che il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 195 del 21.12.2000 è intervenuto sulla possibilità di esonerare i passi carribili dall'assoggettamento alla TOSAP;

Ritenuto opportuno, estendere anche all'anno d'imposta 2016 l'esonero dei passi carribili;

Vista la deliberazione di G.C. n. 6 del 20/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano le tariffe per la T.O.S.A.P. per l'anno 2015;

Vista la risoluzione n. 1/df del 12/01/2015 emanata dal Ministero delle Finanze (IMUS), in cui vengono confermate per l'anno 2015 le stesse tasse dell'anno precedente;

Visto l' art. 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 nel quale si prevede il blocco dei tributi per l' anno 2016 rispetto a quelli deliberati per l' anno 2015;

Dato atto che è intenzione confermare per l'anno 2016 le tariffe vigenti qui allegate;

Dato atto che si ravvisa l'opportunità di prorogare al 30 aprile la data di versamento annuale della tassa vista la proroga per l'approvazione del bilancio, dando atto che le scadenze previste per chi rateizza (ambulanti) saranno il 30 giugno e il 30 settembre;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di assoggettare a Tassa l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche anche per il 2016 secondo quanto previsto dal vigente regolamento approvato con delibera C.C. n. 6 del 19.02.2004;
2. di riconfermare anche per l'anno 2016 le tariffe T.O.S.A.P. in vigore e qui allegate;
3. di esonerare i passi carrabili dall'assoggettamento alla TOSAP anche per l'anno 2016;
4. di prorogare al 30 aprile la data di versamento annuale della tassa, dando altresì atto che le scadenze per chi rateizza (ambulanti) saranno il 30 giugno e il 30 settembre;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

Numero: 30

del 26/01/2016

Ufficio: Ufficio Tributi

OGGETTO:

OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: TARIFFE PER L' ANNO 2016 -
PROROGA SCADENZA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA'
TECNICA, esprime parere:

Fornire

Vittuone, 26/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA'
CONTABILE, esprime parere:

Fornire

Vittuone, 26/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

COMUNE DI VITTUONE CLASSE V

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONE PERMANENTE	Mq	IMPORTO 2016
La tassa è corrisposta in misura di mq annuo:	mq/anno	25,12
oltre 1000 mq fino a 1200 mq	mq/anno	22,59
da 1200 mq. fino a 1500 mq	mq/anno	20,98
Soprastante e sottostante il suolo	mq/anno	12,56
Soprastante e sottostante il suolo con servizi pubblici - cifra forfettaria annua al km lineare		12,56
Tende fisse e retrattili	mq/anno	7,54
Passo carraio *		
manufatto costruito dal comune	mq/anno	12,56
passo carraio inutilizzato	mq/anno	12,56
passo carraio distrib. di carburante	mq/anno	7,54
Distributore di carburanti	mq/anno	6,85
Distributore di tabacchi	mq/anno	6,85

OCCUPAZIONE TEMPORANEA		
Tassa giornaliera	mq/gg	1,13
Soprastante o sottostante	mq/gg	0,74
Tende fisse e retrattili (parte sporgente dai banchi di vendita) fino a 1mq	mq/gg	0,44
Tende fisse e retrattili (parte sporgente dai banchi di vendita) oltre al 1mq	mq/gg	0,22
Fiere e festeggiamenti	mq/gg	1,30
Occupazioni con auto private	mq/gg	1,03
Manifestazioni politiche, culturali o sportive	mq/gg	0,30
Pubbl. esercizi, esercenti mestieri ambulanti, commercio su aree pubbliche e produttori agricoli	mq/gg	0,74
Spettacoli viaggianti:	mq/gg	
a) suolo	mq/gg	0,30
b) sottosuolo e soprasuolo con imp. di rete:	mq/gg	0,14
Fino a 1 km lineare:		
da 1 giorni a 30 giorni	mq/gg	7,38
da 31 giorni a 90 giorni	mq/gg	9,59
oltre 90 giorni	mq/gg	11,02
Oltre 1 km lineare:		
da 1 giorni a 30 giorni	mq/gg	11,09
da 31 giorni a 90 giorni	mq/gg	14,40
oltre 90 giorni	mq/gg	18,71
Occupazioni per attività edilizia	mq/gg	1,03

* Passi carrai sono stati esentati

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9 DEL 26/01/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16 FEB. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 16 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 16 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
	AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 19 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELL'ARTICOLO 48 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2016		1	19	02/02/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì due del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 19 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELL'ARTICOLO 48 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che:

- il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che:

“Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le Regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle Regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione”;

- il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, nonché il comma 2 dell'art. 48 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. stabiliscono che:

“Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”;

- il comma 2 dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che:

“Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, e determinata ai sensi dell'art. 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività”;

Dato atto che:

- la Regione Lombardia ha effettuato una prima individuazione in Lire 482.300.= al metro quadrato con la deliberazione G.R. n. 53844 del 31 maggio 1994 (pubblicata sul BURL n. 5 – Supplemento Straordinario del 24 giugno 1994);
- successivamente a detta deliberazione non vi è stato alcun aggiornamento regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 07.07.2015 con la quale l'Amministrazione comunale ha aggiornato autonomamente il costo di costruzione in € 404,10.= al mq per l'anno 2015, sulla base delle variazioni ISTAT intervenute tra il 2013 e il 2015;

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 19 DEL 02/02/2016

Vista la relazione del Responsabile del Settore Tecnico, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla quale si evince che, sulla base della variazione degli indici ISTAT tra Febbraio 2015 ed Ottobre 2015 (ultimo dato disponibile) il costo di costruzione degli edifici residenziali deve essere aggiornato, per l'anno 2016, in € 406,39.= al metro quadrato;

Vista altresì la proposta del Responsabile del Settore Tecnico, di assumere il valore di €/mq 710,00.= per la determinazione del costo documentato di costruzione per gli edifici a destinazione non residenziale;

Ritenuto che detta proposta consente di individuare in modo univoco ed omogeneo gli importi posti a base della determinazione del costo di costruzione degli edifici a destinazione non residenziale;

Ritenuto inoltre congruo applicare una percentuale dell'8% al costo di costruzione così come sopra individuato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 48;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare la relazione del Responsabile del Settore Tecnico, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, secondo la quale il costo di costruzione per gli edifici residenziali, ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 380/2001, nonché dell'art. 48 della L.R. n. 12/2005, è aggiornato in **Euro 406,39.=** al metro quadrato;
2. di accogliere ed approvare la proposta del Responsabile del Settore Tecnico relativa alle modalità di determinazione del costo effettivo di costruzione per gli edifici a destinazione non residenziale e di porre a base di tale computo il valore di **Euro 710,00.=** al metro quadrato di Slp realizzata, salvo verifica del costo documentato di costruzione;
3. di applicare la percentuale dell'8% per la determinazione del contributo sul costo effettivo di costruzione dovuto per gli edifici a destinazione non residenziale;
4. di applicare gli aggiornamenti come sopra individuati a far data dal **1° febbraio 2016**;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

Numero: 23

del 25/01/2016

Ufficio: Uff. Ed. Privata \ Urbanistica

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 19 DEL D.P.R. N. 380/2001 E DELL'ARTICOLO 48 DELLA L.R. N. 12/2005 E S.M.I. - ANNO 2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 25/01/2016



IL RESPONSABILE DI SETTORE
arch. Carlo Motta

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 01/02/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti



SETTORE TECNICO
Servizio Territorio Urbanistica
Edilizia Privata

COSTO DI COSTRUZIONE
(Artt. 16 e 19, D.P.R. n. 380/2001)

Proposta di aggiornamento del costo di costruzione degli edifici residenziali per l'anno 2016

- Premesso che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 10 del 1977 (i cui primi 4 commi erano stati sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 537 del 1993), ha demandato alle regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei permessi di costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata;
- Visto che la Regione Lombardia ha determinato, ai sensi delle norme citate, con deliberazione della Giunta regionale n. 5/53844 del 31 maggio 1994, (pubblicata sul B.U.R.L., 5° supplemento straordinario del 24 giugno 1994), in Lire 482.300 al metro quadrato il costo di costruzione riferito al contributo afferente il costo di costruzione relativo al rilascio dei permessi di costruire;
- Visto inoltre che l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, nonché l'articolo 48, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., hanno stabilito che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;
- Richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 07.07.2015 con la quale il costo di costruzione era stato aggiornato per l'anno 2015 in euro 404,10 al metro quadrato, con efficacia dal 1 Luglio 2015;
- Dato atto che non sono intervenute determinazioni regionali, pertanto si ritiene di procedere in analogia ai precedenti aggiornamenti, riferendosi alla variazione annua degli indici ISTAT intervenuta tra il mese di Ottobre 2015 (ultimo dato disponibile) e il mese di Febbraio 2015, rilevati rispettivamente in 106,6 in base 2010 e 106 in base 2010;

tutto ciò premesso

si propone, a decorrere dal 1° Febbraio 2016, di applicare un costo di costruzione **per gli edifici residenziali** pari a **Euro 406,39 al metro quadrato** ottenuto secondo il seguente calcolo:

$$\text{Euro } 404,10 \times [(106,60 / 106,00) \times 100] / 100 = \text{Euro } 406,39$$

Costo di costruzione relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi

Il comma 2 dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che:

“Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, e determinata ai sensi dell’art. 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività” e come confermato dall'art. 48, comma 4, della Legge regionale n. 12 del 2005.

Come già rilevato nella relazione allegata alla deliberazione n. 4 del 02.01.2007 il metodo previsto dalla legge ingenera difficoltà applicative e di controllo derivanti proprio dall'aleatorietà dei preventivi di spesa allegati ai progetti (quando presenti), che, nella maggior parte dei casi, vengono redatti in funzione della minor somma possibile da versare al Comune.

Al proposito la Giunta comunale, con deliberazione G.C. 21 del 31.01.2013, ha accolto la proposta del settore scrivente di fissare un costo base di € 710,00 al mq di superficie per la determinazione del costo di costruzione di edifici e impianti a destinazione commerciali/direzionali, al fine di applicare dei riferimenti che rendano imparziale il comportamento dell'amministrazione di fronte ad approcci necessariamente diversi da parte dei singoli progettisti.

Si propone quindi di assumere anche per il 2015 un costo al mq, da determinarsi in base ai valori di mercato desumibili dai bollettini della Borsa immobiliare di Milano; tale prezzo €/mq rapportato alla Slp in progetto determina in modo univoco il valore di costruzione a cui applicare la percentuale di legge non superiore al 10%.

Sinteticamente si riporta il metodo assunto:

Dati:

S_f = superficie fondiaria;

V_m = Valore medio di mercato delle aree a destinazione commerciale/direzionale desunto sulla base di rilevazioni fornite dalle agenzie immobiliari che operano sul territorio di Vittuone: €/mq 100,00;

v_m = Valore medio di mercato degli immobili a destinazione commerciale/direzionale desunto dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari I semestre 2015 Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate – Borsa immobiliare di Milano, riferito al Comune di Vittuone: €/mq 1.350,00;

U_f = Indice di utilizzazione fondiaria – che definisce la Superficie Lorda di Pavimento edificabile per mq di superficie fondiaria, stabilita dal Piano delle Regole del PGT in 0,50 mq/mq per permesso di costruire o atto equivalente, in caso di convenzionamento con indice superiore 0,80 mq/mq il valore del costo di costruzione dovrà essere parametrato con il nuovo indice edificatorio;

$S_f \times V_m = V_t$ (Valore di mercato del terreno)

$S_f \times U_f = Slp$ max consentita

$Slp \times v_m = V_i$ (Valore di mercato dell'immobile comprensivo del valore del terreno)

$V_i - V_t = V_l$ (valore riferito al solo immobile)

V₁ / Slp max consentita = P (prezzo €/mq da applicare alla Slp di progetto)

Per quantificare le operazioni sopra espresse si assume a base di calcolo 1 mq di superficie fondiaria.

N.B. I valori di riferimento sono gli stessi di quelli assunti per l'anno 2012 in quanto non si sono verificate variazioni significative dei prezzi rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.

$$V_m = 1 \text{ mq} \times €/\text{mq} 100,00 = € 100,00 \quad (\text{Valore di mercato del terreno})$$

$$V_i = 0,6 \text{ mq} \times €/\text{mq} 1.350,00 = € 810,00 \quad (\text{Valore di mercato dell'immobile comprensivo del terreno})$$

$$V_1 = € 810,00 - € 100,00 = € 710,00 \quad (\text{Valore dell'immobile detratto il valore del terreno})$$

$$P = € 710,00 / 1 \text{ mq} = € 710,00/\text{mq}$$

Tale valore viene proposto come base da assumere per la determinazione del costo documentato di costruzione da applicare alle Slp dal **1º Febbraio 2016**.

Al costo documentato deve essere in ultimo applicata la percentuale non superiore al 10% da determinare in sede deliberativa.

Vittuone, Gennaio 2016



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(arch. *Carlo Motta*)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19 DEL 02/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18 FEB. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 18 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 18 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
		1		18	02/02/2016

ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì due del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**OGGETTO:
ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto il comma 4 dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, il quale stabilisce che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione;

Visto il comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che stabilisce l'obbligo di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ogni 3 anni;

Considerato che l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è stato effettuato con deliberazione G.C. n. 94 del 07.07.2015;

Considerato che il Piano dei Servizi approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2011 prevede l'adeguamento annuale degli oneri di urbanizzazione;

Vista la tabella riassuntiva degli oneri di urbanizzazione estrapolata dal Piano dei Servizi allegato al PGT, con prezzi su base Agosto 2013, aggiornata con indici ISTAT per adeguamento dei compensi (Circ. Min. n. 6679 del 01.12.1969) di Agosto 2015, allegata al presente atto, dalla quale si evince che non risulta alcun aumento dei valori;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni citate in premessa, di applicare gli oneri di urbanizzazione, senza alcuna modifica rispetto all'anno 2015, come da tabella inclusa al Piano dei Servizi, aggiornata ad Agosto 2015 ed allegata al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO**

Numero: 22

del 25/01/2016

Ufficio: Uff. Ed. Privata \ Urbanistica

OGGETTO:

ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 25/01/2016



IL RESPONSABILE DI SETTORE
arch. Carlo Motta

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorabile

Vittuone, 21/02/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti

Comune di VITTUONE
provincia di milano

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

destinazioni d'uso:

nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni	ristrutturazioni
	*

Agg. 2016	
nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni	ristrutturazioni
	*

Indice istat Ago. 2013	Indice istat Ago. 2015
1.850,00	1.850,00

residenza nei "nuclei di antica formazione"
(residenza ex zona omogenea "A"):

primari:
secondari:
totale euro per mq.:

15,07	7,53
14,09	7,04
29,16	14,57

15,07	7,53
14,09	7,04
29,16	14,57

residenza in ambiti del tessuto urbano
consolidato, territori edificati e dai suoli
trasformati, aree libere intercluse o di
completamento (residenza ex zona
omogenea "B"):

primari:
secondari:
totale euro per mq.:

16,33	8,17
14,09	7,05
30,42	15,21

16,33	8,17
14,09	7,05
30,42	15,21

residenza in APR - AS o in ambiti oggetto di
P.P.E. (residenza ex zona omogenea "C"):

primari:
secondari:
totale euro per mq.:

20,11	==
14,09	==
34,20	

20,11
14,09
34,20

destinazione secondaria (industria e
artigianato):

primari:
secondari:
smaltimento rifiuti:
totale euro per mq.:

28,62	==
14,06	==
7,26	==
49,94	

28,62
14,06
7,26
49,94

terziario alberghiero (industria alberghiera):

primari:
secondari:
totale euro per mq.:

46,17	==
45,57	==
91,74	

46,17
45,57
91,74

terziario (attività direzionali e commerciali):

primari:
secondari:
totale euro per mq.:

61,70	==
52,93	==
114,63	

61,70
52,93
114,63

* riduzione NON superiore al 50% delle cifre per n.c.

¹ la presente tabella base e gli oneri in essa contenuti sono stati redatti con i nn. indice del dicembre 2009;

²

parametri di aggiornamento "variazioni indice Istat per adeguamento compensi II pp." Circ.Min. 6679 del 1.12.69
- base indice nov. 69=1,00

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 18 DEL 02/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18 FEB. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 18 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 18 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 14	DATA 02/02/2016
CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI, OPERAZIONI CIMITERIALI: TARiffe ANNO 2016					

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì due del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**OGGETTO:
CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI, OPERAZIONI CIMITERIALI:
TARIFFE ANNO 2016**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31.01.2013 avente per oggetto: "Adeguamento delle tariffe cimiteriali di concessione aiuole private, loculi, ossari e delle operazioni cimiteriali, tariffe ampliamento loculi a gradoni";

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 22.05.2014 sono state determinate le tariffe di rinnovo concessione cimiteriale loculi denominati "vecchi", lasciando inalterate le altre tariffe cimiteriali determinate nell'anno 2013;

Ritenuto di approvare le tariffe cimiteriali per le diverse operazioni cimiteriali (dettagliate negli allegati A e B) in ragione dei costi che il Comune sostiene per la manutenzione delle aree e dei fabbricati cimiteriali, per l'acquisto di attrezzature, per le prestazioni di mano d'opera e per la fornitura dei materiali d'uso;

Considerato che per offrire un servizio adeguato alle necessità degli utenti si intende procedere alla determinazione della tariffa "estumulazione da loculo/tomba privata e cremazione" di salme non completamente demineralizzate (che comprende trasferimento al forno crematorio, cremazione, ritiro delle ceneri in urna di metallo e tumulazione dell'urna);

Visto l'art. 172 – comma 1 – lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

Dato atto che tale proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) Di approvare per l'anno 2016 le tariffe cimiteriali riportate negli allegati A e B;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO**

Numero: **61**

del **29/01/2016**

Ufficio: **Segreteria**

OGGETTO:

**CONCESSIONE AIUOLE PRIVATE, LOCULI, OSSARI, OPERAZIONI CIMITERIALI:
TARIFFE ANNO 2016**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE-----

Vittuone, 29.01.2016

IL DIRETTORE DI SETTORE



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

AIUOLE, LOCULI E OSSARI IN CONCESSIONE TARIFFE ANNO 2016

DESCRIZIONE	DURATA CONCESSIONE	POSIZIONE	TARIFFA ANNO 2016
AIUOLA PRIVATA POSTO SINGOLO	30 ANNI	LUNGO I VIALI	3.282,50
		ALL'INTERNO DEI CAMPI	2.451,30
LOCULI PERIMETRALI	30 ANNI	PRIMA FILA	2.113,19
		SECONDA FILA	2.113,19
		TERZA FILA	1.760,98
		QUARTA FILA	1.056,60
		QUINTA FILA	822,22
LOCULI ESTERNI	30 ANNI	PRIMA FILA	1.937,08
		SECONDA FILA	2.465,38
		TERZA FILA	2.056,23
		QUARTA FILA	1.232,69
OSSARI VECCHI	30 ANNI		126,77
OSSARI NUOVI/ESTERNI	30 ANNI	PRIMA, SECONDA, TERZA FILA	190,18
		QUARTA, QUINTA, SESTA FILA	211,30
		SETTIMA, OTTAVA, NONA, DECIMA FILA	176,08

TUMULAZIONI PROVVISORIE

IN LOCULO	MAX 1 ANNO	119,73
	DA 1 A 2 ANNI	183,13
IN CAPPELLA	MAX 1 ANNO	387,42
	PER OGNI ANNO SUCCESSIVO	774,83

FASCE LOCULI			193,06
FASCE OSSARI			142,54
TARIFFE AMPLIAMENTO LOCULI A GRADONI	30 ANNI	PRIMA FILA	2.150,00
		SECONDA FILA	2.650,00
		TERZA FILA	2.300,00
		QUARTA FILA	2.170,00

RINNOVO LOCULI "VECCHI"

LOCULI VECCHI	RINNOVO 30 ANNI	PRIMA E SECONDA FILA	915,71
		TERZA FILA	1.373,57
		QUARTA FILA	1.144,46
		QUINTA FILA	792,45
		SESTA FILA	616,66
		SETTIMA FILA	352,01

In caso di rinnovo per un periodo di 5 o multiplo dello stesso (fino a un massimo di 25 anni) la tariffa viene calcolata sulla base delle seguenti tariffe rapportate per la durata della concessione:

LOCULI VECCHI	RINNOVO 5 ANNI	PRIMA E SECONDA FILA	234,80
		TERZA FILA	352,20
		QUARTA FILA	293,50
		QUINTA FILA	176,1
		SESTA FILA	137,04
		SETTIMA FILA	58,67

TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2016

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	TARIFFA
TUMULAZIONE FERETRI	232,90
TUMULAZIONE URNE CINERARIE	51,76
INUMAZIONE FERETRI	232,90
ESUMAZIONE FERETRI	232,90
ESTUMULAZIONE DI <u>FERETRI</u> , RIDUZIONE IN OSSA, TRASLAZIONE E NUOVA TUMULAZIONE	
○ In ossario/loculo/tomba privata*	276,98
○ In ossario comune	214,03
ESTUMULAZIONE DI <u>FERETRI</u> , RIDUZIONE IN OSSA per trasferimento in altro Comune	176,26
ESTUMULAZIONE DI <u>RESTI</u> , TRASLAZIONE E NUOVA TUMULAZIONE	
○ In ossario/loculo/tomba privata*	129,38
○ In ossario comune	116,44
ESTUMULAZIONE DI <u>RESTI</u> per trasferimento in altro Comune	116,44
ESTUMULAZIONE DI <u>FERETRI</u> , TRASLAZIONE E NUOVA TUMULAZIONE	
○ In loculo/tomba privata*	409,16
○ In campo comune*	258,77
ESTUMULAZIONE DI <u>FERETRI</u> per trasferimento in altro Comune	176,26
ESTUMULAZIONE DI CADAVERE NON MINERALIZZATO E INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE	258,77
ESTUMULAZIONE DA LOCULO/TOMBA PRIVATA, TRASPORTO FORNO CREMATORIO, CREMAZIONE E NUOVA TUMULAZIONE DELL'URNA CINERARIA in loculo/tomba privata/ossario*	930,00

* se già in concessione

Nel caso di tumulazione/estumulazione di cadavere/urna cineraria/cassetta resti da tomba privata i corrispettivi sopra elencati non comprendono l'onere derivante dalla rimozione e/o posa del monumento privato. Tale spesa resta a totale carico dell'utente privato.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 14 DEL 02/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 08 MAR. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 08 MAR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 08 MAR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
		1		6	26/01/2016
	DETERMINAZIONE DIRITTI DI RILASCIO COPIE, VISURE E RICERCA, DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI E UTC PER L'ANNO 2016				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Gennaio, alle ore 16.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
**DETERMINAZIONE DIRITTI DI RILASCIO COPIE, VISURE E RICERCA, DIRITTI
SERVIZI DEMOGRAFICI E UTC PER L'ANNO 2016**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 07.07.2015 avente ad oggetto: "Determinazione diritti di rilascio copie, visure e ricerca, diritti servizi demografici e UTC per l'anno 2015";

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 446/1997 il quale dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamata la Legge n. 68 del 19.03.1993 di conversione del D.L. n. 8 del 18.01.1993 recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica ed in particolare l'art. 10 – Disposizioni fiscali e tariffarie;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale stabilisce che:

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento",

Richiamato l'art. 25 della Legge 241/1990, il quale stabilisce che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché diritti di ricerca e di visura;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2016, le precedenti tariffe dell'anno 2015, come da tabella allegata (all. A);

Visto il combinato disposto dagli artt. 48 e 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di determinare per l'esercizio 2016 le tariffe per diritti di rilascio copie, visure e ricerca, diritti servizi demografici e tecnici confermando gli importi applicati nell'anno 2015, come da tabella allegata.

Quindi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

Numero: 10

del 21/01/2016

Ufficio: Segreteria

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DIRITTI DI RILASCIO COPIE, VISURE E RICERCA, DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI E UTIC PER L'ANNO 2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 21/01/16

IL DIRETTORE DI SETTORE


Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 26/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti


Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DIRITTI DI SEGRETERIA
ANNO 2016**

PER TITOLI EDILIZI, PIANI ATTUATIVI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E ALTRE AUTORIZZAZIONI		IMPORTO IN EURO
A	Attestazioni, certificazioni, dichiarazioni generiche in materia tecnica-edilizia	15,00
B	Autorizzazioni allo scarico: - per residenza e assimilati - per attività produttive	15,00 15,00
C	Autorizzazioni paesaggistiche e successive varianti	30,00
D	Piani di Inquadramento Generale	60,00
E	Certificato di agibilità - fino a 5 mappali - oltre 5 mappali	15,00 30,00
F	Deposito di frazionamento	15,00
G	Certificato di destinazione urbanistica - fino a 5 mappali - da 6 a 10 mappali - oltre 10 mappali	15,00 30,00 45,00
H	Comunicazione esecuzione interventi edilizi (liberi) di cui all'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 380/2001.	30,00
I	Permessi di Costruire o Denunce di Inizio Attività: - non onerosi (ad esclusione di quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche che sono esenti); - in variante senza aumento di volumetria e superficie; - per nuove costruzioni, ampliamenti, cambio di destinazione con e senza opere, ristrutturazioni, restauro e risanamento di edifici residenziali, varianti che implichino aumento della volumetria: I. da 0 mc. a 100 mc. II. da 101 mc. a 300 mc. III. da 301 mc. a 500 mc. IV. da 501 mc. a 1000 mc. V. da 1001 mc. a 2000 mc. VI. oltre 2000 mc. - per nuove costruzioni, ampliamenti, cambio di destinazione con e senza opere, ristrutturazioni, edifici artigianali – industriali, commerciali, direzionali, industria alberghiera che implichino aumento di superficie: I. da 0 mq. a 300 mq. II. da 301 mq. a 500 mq. III. da 501 mq. a 1000 mq. IV. da 1001 mq. a 2000 mq. V. oltre 2000 mq.	60,00 60,00 90,00 120,00 150,00 285,00 465,00 570,00 120,00 240,00 345,00 465,00 570,00
L	Autorizzazione per l'installazione cartelli pubblicitari ed insegne luminose e non	15,00
M	Autorizzazione occupazione suolo pubblico	15,00
N	Certificato di idoneità alloggiativa	15,00

O	Certificato di eseguita attività (CEA)	30,00
P	Piani Attuativi di iniziativa privata <ul style="list-style-type: none"> - conforme al PGT - in variante al PGT 	510,00 660,00
Q	Piano di recupero <ul style="list-style-type: none"> - conforme al PGT - in variante al PGT 	45,00 60,00

RICERCHE D'ARCHIVIO DI LICENZE EDILIZIE, CONCESSIONI EDILIZIE, AUTORIZZAZIONI, ATTESTATI, ASSERVAZIONI, DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' E CERTIFICATI DI AGIBILITA' E ABITABILITA'		IMPORTO IN EURO
Pratiche entro gli ultimi 4 anni		Esente
Pratiche precedenti		€ 10,00 * <small>(*nel caso una domanda di ricerca relativa ad uno stesso edificio comporti il prelievo contestuale di più fascicoli d'archivio max € 50,00).</small>

COPIA DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	IMPORTO IN EURO
Rimborso costo di produzione (fotocopia) <ul style="list-style-type: none"> • Foglio formato A4 – <u>Bianco e nero</u> • Foglio formato A4 – <u>Colore</u> • Foglio formato A3 – <u>Bianco e nero</u> • Foglio formato A3 – <u>Colore</u> 	€. 0,20 per ogni facciata €. 0,26 per ogni facciata €. 0,40 per ogni facciata €. 0,52 per ogni facciata
Rilascio documentazione su CD	€ 5,00
Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili <u>o</u> femminili su <u>supporto cartaceo</u>	€. 77,45
Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili <u>o</u> femminili su <u>supporto informatico</u>	€. 51,65
Copia estratti delle liste elettorali sezionali maschili <u>e</u> femminili su <u>supporto informatico</u>	€. 103,00

DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI	IMPORTO IN EURO
Rilascio carta d'identità	€.5,42
Duplicato carta d'identità	€ 10,58
Certificati anagrafici e autentiche di copie e di firma/foto (esente bollo)	€. 0,26
Certificati anagrafici e autentiche di copie e di firma/foto (in carta legale)	€. 0,52
Ricerche storiche di stati famiglia storici e/o originari (esente bollo)	€. 2,58 A NOMINATIVO
Ricerche storiche di stati famiglia storici e/o originari (in carta legale)	€. 5,16 A NOMINATIVO
Diritti segreteria su istanze di separazione	€. 16,00
Diritti segreteria su istanze di divorzio	€. 16,00

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 6 DEL 26/01/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16 FEB. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 16 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 16 FEB 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.



Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
			1	7	26/01/2016

**PERIODICO COMUNALE "VITTUONE INFORMAZIONI":
TARIFFE PUBBLICITARIE ANNO 2016**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)**

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Gennaio, alle ore 16.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**OGGETTO:
PERIODICO COMUNALE "VITTUONE INFORMAZIONI": TARiffe PUBBLICITARIE
ANNO 2016**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 46 del 14/04/2015, venivano stabilite per l'anno 2015, le tariffe (iva inclusa) per gli spazi pubblicitari sul periodico comunale "Vittuone Informazioni", prevedendo tariffe agevolate per coloro che intendessero acquistare anticipatamente spazi pubblicitari su più numeri del periodico;

Valutata la necessità di confermare le tariffe applicate nell'anno 2015 limitatamente alle 2 pubblicazioni annuali come indicato nel seguente prospetto:

descrizione	Importo 1 inserzione	Importo 2 inserzioni pagate anticipatamente
piedino	160,00	260,00
¼ pagina	160,00	260,00
½ pagina	320,00	520,00
pagina intera	600,00	1.000,00

Visto il regolamento del periodico comunale "Vittuone Informazioni";

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2016, le seguenti tariffe (iva inclusa) per gli spazi pubblicitari sul periodico comunale "Vittuone Informazioni":

descrizione	Importo 1 inserzione	Importo 2 inserzioni pagate anticipatamente
piedino	160,00	260,00
¼ pagina	160,00	260,00
½ pagina	320,00	520,00
pagina intera	600,00	1.000,00

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO**

Numero: 11 del 22/01/2016 Ufficio: Segreteria

OGGETTO:

**PERIODICO COMUNALE "VITTUONE INFORMAZIONI": TARIFFE PUBBLICITARIE
ANNO 2016**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLI

Vittuone, 22.01.2016

IL DIRETTORE DI SETTORE



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fondatale

Vittuone, 26/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 7 DEL 26/01/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16 FEB. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 16 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 16 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.P.	pag. 1	N. 2	DATA 12/01/2016
	CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di Gennaio, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Prefettizio, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**OGGETTO:
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016**

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Prefetto di Milano numero 117261 del 03/12/2015 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente;

Considerato che alla stessa competono i poteri del Consiglio comunale, della Giunta comunale e del Sindaco;

Premesso che l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 27.01.2015, immediatamente eseguibile, con la quale veniva istituito, ai sensi dell'art. 3 del DPR 396/2000, un Ufficio Separato di Stato Civile presso la Villa Mari Resta, definendolo, pertanto, ai fini ed ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile, quale "casa comunale";

Considerato che lo svolgimento della cerimonia matrimoniale nella nuova location individuata, esterna alla sede del municipio, comporta un aggravio organizzativo e maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;

Appurato che nel corso dell'anno 2015 è sorta l'esigenza da parte dei nubendi di poter celebrare il proprio matrimonio presso la Villa Mari Resta al di fuori del normale orario di lavoro del personale addetto all'assistenza dell'Ufficiale dello stato civile celebrante o delegato alla celebrazione;

Ritenuto pertanto di stabilire le tariffe per la celebrazione di matrimoni civili, diversificando l'importo in base alla residenza o meno nel Comune di Vittuone di almeno uno dei nubendi e al luogo scelto per la celebrazione del rito;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 48 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.8.2000 n. 267 – T.U.E.L;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le tariffe da applicare per la celebrazione dei matrimoni civili come di seguito specificate:

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 2 DEL 12/01/2016

Sala Consiliare		
	Residenti	Non residenti
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 17,00	GRATUITO	GRATUITO
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00	GRATUITO	GRATUITO
sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,30	GRATUITO	GRATUITO

Villa Mari Resta		
	Residenti	Non residenti
dal lunedì al venerdì in orari di servizio del personale	€. 250,00	€. 350,00
al sabato in orario di servizio del personale	€. 350,00	€. 450,00
dal lunedì al venerdì al di fuori degli orari di servizio del personale	€. 400,00	€. 550,00
al sabato fuori dagli orari di servizio del personale	€. 450,00	€. 600,00

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Milano, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, n. 29 in data 07.06.2007.

Quindi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4º comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE PROVINCIA DI MILANO

Numero: 6 del 12/01/2016 Ufficio: Segreteria

OGGETTO:
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE-

Vittuone, 11.01.2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Forsen

Vittuone, 12/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno:

Capitolo/Articolo:

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 2 DEL 12/01/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. VALLESE MASSIMO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 02 FEB. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 02 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. VALLESE MASSIMO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 02 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VALLESE MASSIMO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 41	DATA 24/03/2016
DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI E DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2016					

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta comunale)

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
**DEFINIZIONE COSTI COMPLESSIVI E DETERMINAZIONE TARIFFE E
CONTRIBUZIONI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2016**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Vista la deliberazione C.S. n. 38 del 24/03/2016, con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali del Comune di Vittuone", per l'accesso alle prestazioni agevolate, così detto "Riccometro", adottato in attuazione del D.P.C.M. n. 159/2013;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 104 del 21.07.2015 "Definizione dei costi complessivi e determinazione delle tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale per l'anno 2015";

Visto il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL, D. Lgs n. 267 del 18.08.2000) dal quale prevale la competenza della Giunta comunale in materia di determinazione delle tariffe;

Considerate e valutate le esigenze finanziarie per la formazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 e, la necessità di garantire gli equilibri finanziari, nonché il pareggio dello stesso;

Viste le proposte dei Responsabili competenti i vari Settori interessati ai Servizi a domanda individuale;

Attesa la necessità di approvare le tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale con decorrenza 01.01.2016, ad eccezione dei seguenti servizi che, prevedendo nuove tariffe, saranno applicate con le tempistiche di seguito indicate:

- dal 1° marzo 2016 per la ristorazione aziendale;
- dal 1° maggio 2016 per i tirocini socializzanti;
- dal 1° giugno 2016 per il Centro Ricreativo Diurno;
- e dal 1° settembre 2016 per la ristorazione scolastica e per gli altri servizi alla persona;

Dato atto che:

- Il gestore dell'Asilo Nido di via De Gasperi, 1, manterrà invariate le rette di frequenza per l'anno 2016/2017;
- Che rimangono invariate al 2015 come da deliberazione G.C. n. 07 del 20.01.2015 quelle per il funzionamento del Centro Infermieristico di Via Gramsci, 10, in attesa di riavvio;

Dato atto che dal 01.01.2015 è entrata in vigore l'applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e il nuovo modello di dichiarazione unica (DSU) regolamentato anche a livello comunale con la sopracitata deliberazione n. 38;

Rilevata la necessità di approvare il quadro dimostrativo della copertura dei servizi pubblici a domanda individuale, di cui al D.M. 31.12.1983, per l'anno 2016;

Riscontrato che il quadro dimostrativo della copertura dei S.D.I. per l'anno corrente tiene già conto delle variazioni delle tariffe sopra indicate decorrenti dal 01.03.2016-01.05.2016-01.06.2016 e 01.09.2016;

Viste le nuove tabelle riferite ai Servizi Sociali e Scolastici – Educativi – Culturali e Sportivi;

Dato atto che tale proposta comporta oneri riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1) di approvare le Tariffe e Contribuzioni dei Servizi a domanda individuale di cui in narrativa, con decorrenza 1° gennaio 2016 ad eccezione dei seguenti servizi che, prevedendo nuove tariffe, entreranno in vigore come di seguito indicato:

- 1° marzo 2016 per la ristorazione aziendale;
 - 1° maggio 2016 per i tirocini socializzanti;
 - 1° giugno 2016 per il Centro Ricreativo Diurno;
 - 1° settembre 2016 per la ristorazione scolastica e per gli altri servizi alla persona;
- come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
- tabella a) - a1) Quadro dimostrativo della copertura costi SDI per l'anno 2016;
 - tabella b) Costo dei Servizi periodo 01.01.2016 - 31.12.2016;
 - tabella c) - c1) Tariffe e contribuzioni per l'anno 2016 periodo 01.01.2016 - 31.08.2016 e 01.09.2016 - 31.12.2016;

2) di dare atto che le Tariffe e contribuzioni applicate ai SDI non superano i costi per l'erogazione degli stessi sostenuti dall'Ente;

3) di dare atto inoltre che la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, sia produttivi che non produttivi, che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni degli utenti ed entrate a ciò destinate per l'anno 2016, è pari al valore medio del 49,62% come risulta dal relativo quadro dimostrativo.

Quindi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

TABELLA a)

**QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ANNO 2016
(D.M. 31.12.1983)**

Categorie dei servizi pubblici a domanda individuale (SDI)	SPESA	ENTRATA	%
<i>Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;</i>			
<i>Alberghi diurni e bagni pubblici;</i>			
<i>Asili nido;</i>			
<i>Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;</i>	0,00	10.000,00	0,00%
<i>Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>Corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;</i>			
<i>Giardini zoologici e botanici;</i>			
<i>Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;</i>	37.290,00	18.350,00	49,21%
<i>Mattatoi pubblici</i>			
<i>Mense, comprese quelle ad uso scolastico;</i>	241.848,84	144.000,00	59,54%
<i>Mercati e fiere attrezzati;</i>			
<i>Parcheggi custoditi e parchimetri;</i>			
<i>Pesa pubblica;</i>			
<i>Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;</i>			
<i>Spurgo di pozzi neri;</i>			
<i>Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;</i>	48.038,78	20.250,00	42,15%
<i>Trasporti di carni macellate;</i>			
<i>Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili;</i>	2.200,00	100,00	4,55%
TOTALE	329.377,62	192.700,00	58,50%

Tabella a1

**QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA COPERTURA
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ANNO 2016
(D.M. 31.12.1983) ALTRI SERVIZI NON PRODUTTIVI**

Categorie dei servizi pubblici a domanda individuale (SDI)	SPESA	ENTRATA	%
<i>Servizio di Pre e Post scuola</i>	64.760,69	30.000,00	46,32%
<i>Trasporto scolastico</i>	14.337,70	2.000,00	13,95%
<i>Assistenza Domiciliare Anziani-Disabili</i>	45.732,91	34.200,00	74,78%
<i>Assistenza Domiciliare Minori</i>	35.551,15	13.500,00	37,97%
<i>Trasporti socio assistenziali</i>	8.131,25	2.000,00	24,60%
<i>Laboratori per minori</i>	59.301,50	2.100,00	3,54%
<i>Corsi di psicomotricità</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>Strutture residenziali anziani, minori, persone svantaggiate e diversamente abili (CDD)</i>	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	227.815,19	83.800,00	36,78%

TOTALE	329.377,62	192.700,00	58,50%
TOTALE	227.815,19	83.800,00	36,78%

557.192,82	276.500,00	49,62%
-------------------	-------------------	---------------

<i>misura percentuale media di copertura dei costi totali</i>	49,62%
---	---------------

Tabella b – Periodo 01.01.2016 – 31.12.2016**COSTO DEI SERVIZI**

NB: I prospetti che seguono hanno solo lo scopo di individuare la tariffa unitaria da applicare all'utenza in funzione della scala perimetrale ISEE.

Griglia tipo - Servizio				Scala Parametrale TARIFFE		
SPESA in Euro			COSTO		A	B
Personale	Beni, Prestazioni	Trasferimenti Ammortamenti Altro	Formula di calcolo del Costo unitario base (= 100) per la determinazione % delle tariffe		F1	
					F2	
Note esplicative			COSTO Annuale Ca	COSTO Unitario Ca $\frac{COSTO Annuale Ca}{n. utenti + n. periodo}$		

N.B.: F1-F2 sono le fasce economiche (vedi tabella C – sub. B) in corrispondenza delle quali si individua la tariffa indicata come valore % sul Costo Unitario (scala parametrale delle agevolazioni).

Pre e/o post scuola				Scala Parametrale TARIFFE		
SPESA in Euro			COSTO		PeP	PoP
Pe	B, P	T, A, Altro	64.760,69		F1	100
7.528,95	50.600,00	6.631,74	N. Ut.		F2	92,96
			N.B.: da dividere per 9		F3	84,51
N Utenti 223			Annuale	Mensile		
			64.760,69	32,27		

La tariffa mensile dal 01.01.2016 rimane invariata pari ad €. 35,50 per il pre + post, €. 17,50 per solo pre o solo post. Si accederà al servizio solo in presenza di entrambi i genitori lavoratori. Non si applica l'agevolazione su fascia ISEE.

Dal 1° settembre 2016.

Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: costo €. 30,00 mensili - F3

Da ISEE €. 5.840,01 a € 12.577,61: costo € 33,00 - F2

Superiore a ISEE € 12.577,61: €. 35,50 - F1

Per solo post o solo pre 50% della fascia di appartenenza

ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO				Scala Parametrale TARIFFE		
SPESA in Euro			COSTO		Est.	int.
Pe	B, P	T, A, Altro	14.337,70		F1	100
			N. Ut.		F2	90
			N.B.: da dividere per 9		F3	80
N Utenti 10			Annuale	Mensile		
			14.337,70	159,31		

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 41 DEL 24/03/2016

La tariffa mensile dal 01.01.2016 rimane invariata ad €. 22,50 per servizio accompagnamento assistenziale. Si accederà al servizio solo in presenza di entrambi i genitori lavoratori. Non si applica l'agevolazione su fascia ISEE. Il servizio verrà erogato solo in presenza di un n° adeguato di iscritti.

Dal 1° settembre 2016:

Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: costo €. 20,00 mensili - F3

Da ISEE €.5.840,01 a € 12.577,61: costo € 22,50 mensili - F2

Superiore a ISEE € 12.577,61: €. 25,00 mensili - F3

Max trasportati capienza del mezzo a disposizione solo elementari e medie.

Mensa scolastica Materna			Scala Parametrale	
			TARIFFE	
SPESA in Euro		COSTO		
Pe	B, P	T, A, Altro		
2.082,23	47.000,00	19.339,81	68.422,04 N. gg x N. ut. x Co.Ass. N.B.:da dividere per 9	F1 100 F2 99 F3 85
N Giorni 201 Coeff. Assenze 0,90 Utenti 74,00		Annuale	Giornaliera	F4 60
		68.422,04	5,11	

Dall'01.01.2016 rimane invariata la 1° fascia sarà di €. 4,81, mentre la 2° fascia pagherà €. 2,65 si applicherà per valore ISEE pari o inferiore ad €. 5.424,90. Verrà prevista una riduzione del 20% per l'iscrizione del secondo o più figli al servizio, per gli utenti appartenenti alla seconda fascia ISEE.

Dal 1° settembre 2016:

Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: 60% costo €.3,00 – F4

Da ISEE €.5.840,01 a 8.000,00: 85% costo € 4,25- F3

Da ISEE € 8000,01 a € 12.577,61: 99% costo € 4,90 – F2

Superiore a ISEE € 12.577,61: €.5,00 – F1

Riduzioni sul secondo o più figli del 10% per i residenti fasce F1-F2-F3

I non residenti pagano il costo pasto pari ad €. 5,00

Mensa scolastica/Pasto Elementare			Scala Parametrale	
			TARIFFE	
SPESA in Euro		COSTO		
Pe	B, P	T, A, Altro		
5.177,45	102.900,00	28.852,94	136.930,38 N. gg x N. ut. X Co.Ass. N.B.: retta mensile=tariffa giorn. x gg\mese	F1 100 F2 99 F3 85
N. Giorni 176 Coeff. Assenze 0,95 N Utenti 153		Annuale	Giornaliera	F4 60
		136.930,38	5,35	

Dall'01.01.2016 la tariffa in F1 rimane invariata ad € 4,81; la fascia 2 pari ad €. 2,65 si applicherà per valore ISEE pari o inferiore ad €. 5.424,90. Verrà prevista una riduzione del 20% per l'iscrizione del secondo o più figli al servizio, per gli utenti appartenenti alla seconda fascia ISEE.

Dal 1° settembre 2016:

Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: 60% costo €.3,00 - F4

Da ISEE €.5.840,01 a 8.000,00: 85% costo € 4,25 - F3

Da ISEE € 8000,01 a € 12.577,61: 99% costo € 4,90 - F2

Superiore a ISEE € 12.577,61: €.5,00 - F1

Riduzioni sul secondo o più figli del 10% per i residenti fasce F1-F2-F3

I non residenti pagano il costo pasto pari ad €. 5,00

SAD/Pasto Anziani					Scala Parametrale	
					TARIFFE	
SPESA in Euro			COSTO			
Pe	B, P	T, A, Altro		<u>27.327,58</u>	F1	100
2.218,39	24.000,00	1.109,19	N.B.: retta mensile=tariffa giorn. x gg/mese		F2	73,53
					F3	55,04
N. Utenti 25 N. Giorni 260			Annuale	Cad.		
			<u>27.327,58</u>	<u>4,20</u>		

Pasti anziani: dall'01.01.2016 la tariffa in F1 rimane invariata ad € 4,76, la fascia 2 di €. 2,62 si applicherà per valore ISEE pari o inferiore ad €. 5.424,90.

Dal 1° settembre 2016:

Contribuzione utenza

Da ISEE € 0,00 a € 5.840,00: COSTO €. 2,62 - F3

Da ISEE € 5.840,01 a € 12.577,61: costo € .3,50 - F2

Superiore a ISEE € 12.577,61: €. 4,76 - F1

SAD/Prestazioni anziani					Scala Parametrale			
					TARIFFE			
SPESA in Euro			COSTO			1h %	¾ h%	½ h %
Pe	B, P	T, A, Altro		<u>45.732,91</u>	F1	100	75	50
19.737,22	23.500,00	2.495,69	N.B.: retta mensile=tariffa oraria x hh/mese		F2	21,11	15,83	10,55
N. Utenti 10 N Giorni 260			Annuale	Orario				
			<u>45.732,91</u>	<u>17,59</u>				

SAD: dall'01.01.2016 la tariffa in F1 rimane invariata ad € . 14,21; la fascia 2 pari ad €. 3,00 si applicherà per valore ISEE pari o inferiore ad €. 5.424,90.

Anche prestazioni di 1/2h e ¾ h.

Dal 1° settembre 2016:

Contribuzione utenza

Da ISEE 0,00 ad €. 5.840,00: €. 3,00/h - F2

Da ISEE superiore ad €. 5.840,00: €. 14,21/h - F1

Anche prestazioni di 1/2h e ¾ h.

SAD/Prestazioni minori (ADM) e disabili (SADE)			Scala Parametrale		
			TARIFFE		
SPESA in Euro			COSTO		
Pe	B, P	T, A,			
1.996,55	33.000,00	554,60	35.551,15 N.Ut. x N. sett. X N. ore N.B.: retta mensile=tariffa oraria x hh/mese	F1 F2 F3	1h 23,81 11,90
N. Utenti		10	Annuale	Orario	F4
N Settimane		32			F5
N. Ore		6	35.551,15	18,52	F6

ADM/SADE: dall'01.01.2016 la tariffa in F1 rimane invariata ad € 12,60; la fascia 2 pari ad €.3,00 si applicherà per valore ISEE pari o inferiore ad €. 5.424,90.

Gratis per i minori affidati dal Tribunale dei minori, su richiesta indicata dal Servizio Tutela associata.

Dal 1° settembre 2016:

Contribuzione delle famiglie

Con ISEE da 0,00 ad €. 5.840,00 :€. 3,00/h - F2

Con ISEE da 5.840,01 a €. 12.577,61: €. 12,60/h - F1

È possibile usufruire anche ½ ora del servizio.

Completamente gratuita su casi seguiti dalla tutela minorile con ISEE fino a 50.000,00.

Per ISEE superiore ad €. 50.000,00 50% dei costi sostenuti dall'Ente, anche per i casi seguiti dalla tutela minorile.

Tabella c
Tariffe e contribuzioni in vigore dall'01.01.2016-31/08/2016
(servizi a domanda individuale)

Servizio/prestazione per Fascia di reddito	Note	Ut. 2016 (prev.)
	Euro	
DIRITTO ALLO STUDIO – Assistenza scolastica		
F1 pre-post scuola	35,50	mensile (NB: dimezzare per servizio parziale, solo pre o post) Si accede solo in presenza di genitori entrambi lavoratori
Servizio accompagnamento scolastico	F1 Max 22,50	mensile Si accede solo in presenza di genitori entrambi lavoratori

Servizio/prestazione per Fascia di reddito	Note	Ut. 2016 (prev.)
	Euro	
DIRITTO ALLO STUDIO – Mensa		
F1 pasto scuole	4,81 2,65	giornaliera (retta = tariffa giornal. x pasti effettivamente consumati) Verrà prevista una riduzione del 20% per l'iscrizione del secondo o più figli al servizio, per gli utenti appartenenti alla seconda fascia ISEE.
pasto saltuario	5,77	1,2 x T(F1) cad.
DIRITTO ALLO STUDIO – Libri di testo		
Libri S. Elementare	gratis	
DIRITTO ALLO STUDIO – Inserimento scolastico		
Sostegno handicap	gratis	-
Ausili handicap	gratis	-

MENSA AZIENDALE (retta mensile = tariffa x gg./mese)		
Dipendenti com.li, O.C., volontari, tirocinanti	1,59	$T = 0,33 \times T(F1)$
Dal 1° marzo 2016	1,64	
Dip. imprese appaltatrici; ospiti (corsi, incontri ecc.)	4,81	$T = T(F1)$

Servizio/prestazione per Fascia di reddito	Euro	Note	Ut. 2016 (prev.)	
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – Asilo Nido				
frequenza + mensa	Tempo pieno 494,00* prolungato	mensile secondo le disponibilità di bilancio, in relazione all'ISEE si attiverà un contributo comunale sostegno rette. ISEE massimo €. 8.010,85 Solo ai residenti Part-time mattino €. 118,05 Orario normale €. 151,49 Orario prolungato €. 168,55 Part-time pomeriggio €. 100,99	54	
	Contributo alle famiglie			
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – Centro Estivo, CRD				
F1		Da 01.06.2016 Affidamento in gestione tramite convenzione	Da concordare con il gestore in sede di gara	
Frequenza full time	39,00	Solo qualora organizzato dal Comune, secondo le disponibilità di bilancio, in relazione all'ISEE si attiverà un contributo comunale sostegno rette. da ISEE 0,00 a 5.840,00 integrazione di €. 20,00 a settimana se full time integrazione di €. 15,00 a settimana se part time integrazione di €. 2,00 su costo pasto giornaliero		
Frequenza part time	29,00			
Pre+post settimanale	2,00			
Pre o post settimanale	1,00			
Pasto giornaliero	4,50			
Integrazione rette Centro Estivo				
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – Assistenza domiciliare				
SAD/prestazioni	F1 14,21 F2 3,00	oraria (anche ¾ h e ½ h) fascia 2 con ISEE inferiore a €.5.424,90	10	
ADM-SADE/prestaz.	F1 12,60 F2 3,00	oraria (anche ½ h) fascia 2 con ISEE inferiore a €.5.424,90	8	
SAD/pasto anziani	F1 4,76 F2 2,62	fascia 2 con ISEE inferiore a €.5.424,90	25	
Servizio/prestazione per Fascia di reddito				
	Euro	Note	Ut. 2016 (prev.)	
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – Altri servizi alle persone (SDI)				
Trasporto assistenziale	*€ 0,45 al km (secondo tabella chilometrica)	0,45	In convenzione con Croce Bianca	
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – servizi non residenziali extracomunali				
Disabili (CDD)	Gratis	-	A carico Comune 5	
Disabili (SFA)	Gratis		A carico del Comune 6	
Strutture residenziali e non residenziali per disabili extra territorio	Contributo alle famiglie		Secondo le disponibilità del bilancio. 2	
Minori sottoposti a tutela			A totale carico del Comune 2	
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – servizi residenziali extracomunali				
Minori soggetti A.G.		A carico del Comune secondo le disponibilità del bilancio.	3	

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – contributi

Tirocini socializzanti	a carico del Comune	Fino al 30.04.2016	Dal 1.05.2016 n° ore settimanali 15-18-20-25 con un riconoscimento di €. 180,00-200,00-240,00-300,00 al mese, legata alla situazione ISEE: -da ISEE 0,00 a 5.840,00 100% dell'assegno in base alle ore; - da ISEE 5.840,01 a 10.000,00 80% dell'assegno; da ISEE 10.000,01 a 15.000,00 70% assegno; superiore ad ISEE 15.000,00 assegno mensile di €. 50,00 in base al progetto sociale d'inserimento.	10
Feste compleanno ed altre feste autorizzate "Pifferaio Magico"	Per massimo 4 ore utilizzo sala (residenti)	€. 50,00 compresa IVA	22 Con pulizia a carico del richiedente	
	Per massimo 4 ore utilizzo sala (non residenti)	€. 60,00 compresa IVA		
Corsi di psicomotricità Presso scuole materne pubbliche e private senza oneri per le famiglie	In convenzione con l'Istituto Comprensivo		secondo le disponibilità del bilancio.	
Sussidi	Secondo le fasce ISEE da regolamento comunale			
Fondo sociale alloggi	Secondo bandi regionali e quote integrative comunali			

Servizio/prestazione per Fascia di reddito	Note	Ut. 2016 (prev.)
	Euro	

SERVIZI CULTURALI

Prestito libri	Gratis	Biblioteca
Spettacoli	ad hoc	Secondo il regolamento comunale dei patrocinii

SERVIZI SPORTIVI E PER IL TEMPO LIBERO

Corsi	ad hoc	
Manifestazioni	ad hoc	
Impianti sportivi (Palestre in convenzione a terzi in orario extrascolastico e palestre) e uso locali (salone nel CSCP)	25,00	€./h NB: palestrina S. Media in gestione a terzi. Palestre comunali: Per le Associazioni locali €. 12,50/h compresa IVA; Altri non residenti €. 25,00/h al lordo dell'Iva

Centro Sportivo "Volturno" (tennis e calcetto)	definite in accordo con A.C.	€./h NB: in gestione a terzi
Centro Sportivo "S. Pertini" (campi di calcio)	definite in accordo con A.C.	€./h NB: in gestione a terzi

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 41 DEL 24/03/2016

Uso attrezzature (audiovisive)	20,00		
Uso attrezzature (audiovisive complesse)	90,00	€/fraz. Cad videoproiettore, impianto audio, impianto luci	
Uso locali sala consiliare e sala conferenze	35,00	€/h o €/fraz (v. regolamento)	
Uso cinema-teatro TRESARTES Per tutto il giorno	Giorni feriali 700,00 esclusa IVA	L'A. C. potrà concedere patrocini anche a titolo gratuito.	
Uso e gestione temporaneo Parco attrezzato A. Lincoln (escluso cucina)	Festivo e pre festivo Altri giorni feriali	500,00 400,00	Euro/giorno Utenze e autorizzazioni a carico del richiedente. NB: l'accesso al parco deve restare libero, tranne che in occasione di spettacoli a pagamento
Con Cucina	Festivo e pre festivo Altri giorni feriali	700,00 600,00	

TARIFFE AMBULATORIO COMUNALE INFERMIERISTICO RESIDENTIApprovate con deliberazione G.C. n. 7 del 20.01.2015
in vigore dall' 01.01.2015

Prestazione	Tariffe 2016
VISITE MEDICO SPECIALISTICHE	
Visita medica allergologica	€. 100,00
Prick	€. 50,00
Certificati di buona salute	€. 40,00
Visita medica dermatologica	1° €. 80,00
	Contr. €. 60,00
Crioterapia	1° €. 80,00
	2° €. 40,00
Visita medica + mappatura nei	€. 120,00
Laser	€. 150,00
Visita medica fisiatrica	1° €. 60,00
	Contr. €. 50,00
Visione es. gratuita	
Visita medica ginecologica completa	€. 120,00
Visita + eco tv	€. 100,00
Visita	€. 80,00
Eco tv	€. 80,00
Pap test	€. 25,00
Tv-r per streptococco	€. 30,00
Tv generico	€. 50,00
Tv chlamydia	€. 30,00
Tv micoplasma	€. 40,00
Visita medica geriatria	€. 90,00

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 41 DEL 24/03/2016

Prestazione	Tariffe 2016	
Visita nutrizionale + dieta		€. 100,00
Controlli (suddivisi in 3 sedute)		€. 90,00
Visita medica Otorinolaringoatra		€. 100,00
Fibroscopia		€. 70,00
Crioterapia		€. 70,00
Seduta Osteopatica		€. 40,00
Colloquio psicologico adulti (Dott.ssa Elena Oldani)		€. 100,00/ora
Colloquio psicologico infantile (Dott.ssa Ilaria Campiotti)		€. 45,00
DSA (visita+test+colloquio restituzione)		€. 250,00
Visita podologica	1°	€. 60,00
	contr.	€. 40,00
Plantari		€. 150,00
DIAGNOSTICA/ESAMI STRUMENTALI		
Eco addome completo		€. 120,00
Eco addome super. O inferiore		€. 90,00
Eco reni e vie urinarie		€. 90,00
Eco tiroide		€. 90,00
Eco mammaria		€. 90,00
Eco tessuti molli		€. 90,00
Eco muscolo-scheletrica		€. 90,00
Eco muscolo-tendinea		€. 90,00
Eco color doppler T.S.A		€. 120,00
Prestazione	Tariffe 2016	
Eco color doppler arterioso arti inf. o sup.		€. 120,00
Eco prostata		€. 90,00
Eco testicoli		€. 90,00
Ecocardiografia color-doppler		€. 120,00
Ecografia pelvica (sovra-pubica)		€. 90,00
Elettrocardiogramma		€. 30,00

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 41 DEL 24/03/2016

Holter ecg/24 h	€. 70,00
Holter Pa/24 h	€. 55,00
Spirometria	€. 25,00
RADIOLOGIA/ECOGRAFIE DOMICILIARI	
Rx 1 proiezione	€. 150,00
Rx successive proiezioni	€. 60,00
Uscita km per rx se >10 Km (calcolare a/r)	€. 0,70
Ecografie	€. 200,00
TERAPIE FISIOTERAPICHE/FISICHE	
Magnetoterapia – a distretto – (10 sedute)	€. 40,00
Ionoforesi – a distretto – (10 sedute)	€. 40,00
Tens – a distretto – (10 sedute)	€. 40,00
Ultrasuoni fissi – a distretto – (10 sedute)	€. 40,00
Ultrasuoni a immersione (10 sedute)	€. 40,00
Ultrasuoni a massaggio – a distretto- (10 sedute)	€. 80,00
Radar – a distretto – (10 sedute)	€ 40,00
Elettrostimolazione – a distretto – (10 sedute)	€ 15,00
Tecar – a distretto – (1 seduta)	€ 35,00
Laser – a distretto – (1 seduta)	€ 15,00
Onde d'urto – a distretto – (1 ciclo, 3 sedute)	€. 100,00
Massoterapia/Fkt (1 seduta)	€. 30,00
	A domicilio € 40,00
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE	
	Tariffe 2016
Misurazione PA	gratuita
Terapia iniettiva IM/SC (escluso materiale)	€. 1,55
	A domicilio €. 8,00
Medicazione semplice (escluso materiale)	€. 15,00
Medicazione complessa (escluso materiale)	€. 30,00
Inalazioni/Aerosol (escluso farmaco)	€. 2,00
Controllo Glicemia/Colesterolo/Trigliceridi (cad.)	€. 6,00
Prelievo al domicilio	€.18,00
	€. 120,00
	€. 150,00

TRASPORTO DI DETERMINATE CATEGORIE SOCIALI
 Tabella contribuzioni convenzione con CROCE BIANCA
 TARIFFE DALL'01.01.2016 al 31.12.2016

LOCALITA'	KM.A/R	Contribuzione al 62,50% del costo trasporto di €. 0,72 (€. 0,45 al km)
ABBIATEGRASSO P.zza Mussi	28	€ 12,60
BAREGGIO Via Cadorna	9	€. 4,05
BOFFALORA S/T via 25 Aprile	24	€. 10,80
BRESCIA	250	€. 112,50
BUSTO ARSIZIO P.le Solaro	44	€. 19,80
CESANO BOSCONI P.zza Moneta	32	€. 14,40
CORBETTA	10	€. 4,50
CORNAREDO Monte Santo	15	€. 6,75
H CUGGIONO	30	€. 13,50
H GALLARATE Via Pastori	86	€. 38,70
H GALEAZZI	52	€. 23,40
H GARBAGNATE	52	€. 23,40
H IEO	66	€. 29,70
H SAN PAOLO	64	€. 28,80
H S. RAFFAELE	78	€. 35,10
LEGNANO	40	€. 18,00
MAGENTA	13	€. 5,85 senza fermo macchina
MARCALLO C/C	17	€. 7,65
H Ist. Tumori (via Venezian)	68	€. 30,60
H Neurologico Besta	66	€. 29,70
Pio Albergo Trivulzio	52	€. 23,40
PARABIAGO	24	€. 10,80
PASSIRANA	42	€. 18,90
PAVIA	108	€. 48,60
NOVARA	60	€. 27,00
RHO	24	€. 10,80
ROBECCO S/N	22	€. 9,90
H Ist. C. Humanitas (Rozzano)	58	€. 26,10
SARONNO	66	€. 29,70
SEGRATE	72	€. 32,40
VIGEVANO	48	€. 21,60
VITTUONE	4	€. 1,80
H altri ospedali	n. km A/R x €. 0,45 al km	

Rimborso fermo macchina €. 16,00 dalla 2^o ora escluso la località di Magenta. La gratuità è prevista solo per il trasporto dei disabili residenti per la frequenza dei CDD anche fuori distretto, per il trasporto dei minori residenti affidati al Comune con Decreto del Giudice minorile ed in carico al Servizio di tutela minori.

Dal 1^o settembre 2016:

gratuità trasporto disabili del CDD di Vittuone gestito da ATS e per trasporti minori affidati al Comune dal Giudice minorile.

Per SFA - CSE - CDI - CDP fuori territorio:

da ISEE 0,00 a ISEE 5.840,00 gratis;

da €. 5.840,01 a €. 8.000,00 rimborso del 30% del costo tabellare;

da €. 8.000,01 a €. 12.577,61 rimborso del 50% del costo tabellare;

superiore ad €. 12.577,61 100% della tabella di convenzione.

Tabella cl
Tariffe e contribuzioni in vigore dall'01.09.2016-31/12/2016
(servizi a domanda individuale)

Servizio/prestazione per Fascia di reddito		Note	Ut. 2016 (prev.)
		Euro	
DIRITTO ALLO STUDIO – Assistenza scolastica			
pre-post scuola	F1	35,50	
	F2	33,00	
	F3	30,00	
			mensile (NB: dimezzare per servizio parziale, solo pre o post) Si accede solo in presenza di genitori entrambi lavoratori
Servizio accompagnamento scolastico	F1	25,00	
	F2	22,50	
	F3	20,00	
			mensile Si accede solo in presenza di genitori entrambi lavoratori
			223
			10

Servizio/prestazione per Fascia di reddito		Note	Ut 2016 (prev.)
		Euro	
DIRITTO ALLO STUDIO – Mensa			
Pasto scuole	F1	5,00	
	F2	4,90	
	F3	4,25	
	F4	3,00	
			giornaliera (retta = tariffa giornal. x pasti effettivamente consumati) I non residenti pagano €. 5,00/gg Per i residenti sconto del 10% sul secondo o più figli per le fasce F1-F2-F3
Pasto saltuario	-	6,00	1,2 x T(F1) cad.
DIRITTO ALLO STUDIO – Libri di testo			
Libri S. Elementare	gratis		
DIRITTO ALLO STUDIO – Inserimento scolastico			
Sostegno handicap	gratis	-	
Ausili handicap	gratis	-	
MENSA AZIENDALE (retta mensile = tariffa x gg./mese)			
Dipendenti com.li, O.C., volontari, tirocinanti			T = 1/3 costo mensa appaltato
Dal 1° marzo 2016		1,64	
Dip. imprese appaltatrici; ospiti (corsi, incontri ecc.)		5,00	T = T(F1)
			29

Dipendenti com.li, O.C., volontari, tirocinanti		T = 1/3 costo mensa appaltato	15
Dal 1° marzo 2016	1,64		
Dip. imprese appaltatrici; ospiti (corsi, incontri ecc.)	5,00	T = T(F1)	

Servizio/prestazione per Fascia di reddito	Euro	Note	Ut. 2016 (prev.)		
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – Asilo Nido					
Frequenza + mensa	Tempo pieno prolungato	494,00*	mensile secondo le disponibilità di bilancio, in relazione all'ISEE si attiverà un contributo comunale sostegno rette. ISEE massimo €. 8.010,85 Solo ai residenti Part-time mattino €. 118,05 Orario normale €. 151,49 Orario prolungato €. 168,55 Part-time pomeriggio €. 100,99	54	
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Centro Estivo, CRD					
F1		Da 01.06.2016 Affidamento in gestione tramite convenzione	Da concordare con il gestore in sede di gara		
Frequenza full time	39,00	Solo qualora organizzato dal Comune, secondo le disponibilità di bilancio, in relazione all'ISEE si attiverà un contributo comunale sostegno rette. da ISEE 0,00 a 5.840,00 integrazione di €. 20,00 a settimana se full time integrazione di €. 15,00 a settimana se part time integrazione €. 2,00 su costo pasto giornaliero	10		
Frequenza part time	29,00				
Pre + post settimanale	2,00				
Pre o post settimanale	1,00				
Pasto giornaliero	4,50				
Integrazione rette Centro Estivo					
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - Assistenza domiciliare					
SAD/prestazioni	F1 F2	14,21 3,00	oraria (anche $\frac{3}{4}$ h e $\frac{1}{2}$ h) fascia 2 con ISEE inferiore a €.5.840,00	10	
ADM-SADE/prestaz.	F1 F2	12,60 3,00	oraria (anche $\frac{1}{2}$ h) fascia 2 con ISEE inferiore a €.5.840,00 Per i minori affidati in tutela minorile, completamente gratuiti fino ad ISEE inferiore a €. 50.000,00; superiore a €. 50.000,00 contribuzione pari al 50% dei costi sostenuti dall'Ente Idem per spazio neutro	8	
SAD/pasto anziani	F1 F2 F3	4,76 3,50 2,62	fascia 3 con ISEE inferiore a €.5.840,00; F2 da €. 5.840,01 a 12.577,61 F1 superiore ad €. 12.577,61	25	
Servizio/prestazione per Fascia di reddito					
Euro					
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – Altri servizi alle persone (SDI)					

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 41 DEL 24/03/2016

Trasporto assistenziale	*€ 0,45 al km (secondo tabella chilometrica)	0,45	In convenzione con Croce Bianca Dal 1° settembre 2016: gratuità trasporto disabili del CDD di Vittuone gestito da ATS e per trasporti minori affidati al Comune dal Giudice minorile. Per SFA - CSE - CDI - CDP fuori territorio: da ISEE 0,00 a ISEE 5.840,00 gratis; da €. 5.840,01 a €. 8.000,00 rimborso del 30% del costo tabellare; da €. 8.000,01 a €. 12.577,61 rimborso del 50% del costo tabellare; superiore ad €. 12.577,61 100% della tabella di convenzione.	
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – servizi non residenziali extracomunali				
Disabili (CDD) gestiti da ATS		- Dal 1.09.2016 Da ISEE €. 0,00 a €. 5.840,00 contribuzione di €. 150,00/mese per pasto e trasporto; da ISEE 5.840,01 a €. 12.577,61 contribuzione €. 180,00/mese per pasto e trasporto; superiore ad €. 12.577,61 contribuzione di €. 200,00/mese per pasto e trasporto.	5	
Disabili (SFA)		Dal 1.09.2016 Da ISEE €. 0,00 a €. 5.840,00 contribuzione retta €.00,00; da ISEE 5.840,01 a €. 10.000,00 contribuzione pari al 40% costo retta; da €. 10.000,01 ad €. 15.000,00 contribuzione pari all'80% costo retta. Sup. a €. 15.000,00 contribuzione pari al 100% costo retta.	6	
Strutture residenziali e non residenziali per disabili extra territorio		Dal 1.09.2016 Da ISEE €. 0,00 a €. 5.840,00 contribuzione retta €.00,00; da ISEE 5.840,01 a €. 10.000,00 contribuzione pari al 40% costo retta; da €. 10.000,01 ad €. 15.000,00 contribuzione pari all'80% costo retta. Sup. a €. 15.000,00 contribuzione pari al 100% costo retta.	2	

Minori sottoposti a tutela	Per i minori affidati in tutela minorile, completamente gratuiti fino ad ISEE inferiore a €. 50.000,00; superiore a €. 50.000,00 contribuzione pari al 50% dei costi sostenuti dall'Ente Idem per spazio neutro	
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – servizi residenziali extracomunali		
Minori soggetti A.G.	Per i minori affidati in tutela minorile, completamente gratuiti fino ad ISEE inferiore a €. 50.000,00; superiore a €. 50.000,00 contribuzione pari al 50% dei costi sostenuti dall'Ente Idem per spazio neutro	3
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI – contributi		
Tirocini socializzanti	a carico del Comune	Fino al 30.04.2016
Feste compleanno ed altre feste autorizzate "Pifferaio Magico"	Per massimo 4 ore utilizzo sala (residenti) €. 50,00 compresa IVA Per massimo 4 ore utilizzo sala (Non residenti) €. 60,00 compresa IVA	Dal 1.05.2016 n° ore settimanali 15-18-20-25 con un riconoscimento di €. 180,00-200,00-240,00-300,00 al mese, legata alla situazione ISEE: -da ISEE 0,00 a 5.840,00 100% dell'assegno in base alle ore; - da ISEE 5.840,01 a 10.000,00 80% dell'assegno; da ISEE 10.000,01 a 15.000,00 70% assegno; superiore ad ISEE 15.000,00 assegno mensile di €. 50,00 in base al progetto sociale d'inserimento.
Corsi di psicomotricità Presso scuole materne pubbliche e private senza oneri per le famiglie	In convenzione con l'Istituto Comprensivo	22 Con pulizia a carico del richiedente
Sussidi	Secondo le fasce ISEE da regolamento comunale	secondo le disponibilità del bilancio.
Fondo sociale alloggi	Secondo bandi regionali e quote integrative comunali	
Servizio/prestazione per Fascia di reddito	Note	Ut. 2016 (prev.)
	Euro	
SERVIZI CULTURALI		
Prestito libri	Gratis	Biblioteca
Spettacoli	ad hoc	Secondo il regolamento comunale dei patrocini
Accesso ad internet	Gratis	

SERVIZI SPORTIVI E PER IL TEMPO LIBERO			
Corsi	ad hoc		
Manifestazioni	ad hoc		
Impianti sportivi (Palestre in convenzione a terzi in orario extrascolastico e palestre) e uso locali (salone nel CSCP)	25,00	€./h NB: palestrina S. Media in gestione a terzi. Palestre comunali: Per le Associazioni locali €. 12,50/h compresa IVA; Altri non residenti €. 25,00/h al lordo dell'Iva	
Centro Sportivo "Volturno" (tennis e calcetto)	definite in accordo con A.C.	€./h NB: in gestione a terzi	
Centro Sportivo "S. Pertini" (campi di calcio)	definite in accordo con A.C.	€./h NB: in gestione a terzi	
Uso attrezzature (audiovisive)	20,00		
Uso attrezzature (audiovisive complesse)	90,00	€/fraz. Cad videoproiettore, impianto audio, impianto luci	
Uso locali sala consiliare e sala conferenze	35,00	€/h o €/fraz (v. regolamento)	
Uso cinema-teatro TRESARTES Per tutto il giorno	Giorni feriali	700,00 esclusa IVA	L'A. C. potrà concedere patrocini anche a titolo gratuito.
Uso e gestione temporaneo Parco attrezzato A. Lincoln (escluso cucina)	Festivo e pre festivo	500,00	Euro/giorno Utenze e autorizzazioni a carico del richiedente. NB: l'accesso al parco deve restare libero, tranne che in occasione di spettacoli a pagamento
	Altri giorni feriali	400,00	
	Festivo e pre festivo	700,00	
	Altri giorni feriali	600,00	

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 41 DEL 24/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 28 APR. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 28 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 28 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE



La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 16	DATA 02/02/2016
	DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU - ANNO 2016				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì due del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**OGGETTO:
DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU - ANNO 2016**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto l'andamento del mercato, risulta inopportuno rivedere i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale e quindi è intenzione di codesta amministrazione mantenere inalterato quanto già stabilito con precedenti atti;

Visti i valori delle aree fabbricabili proposti dal Direttore del Settore Tecnico comunale mediante comunicazione del 25/01/2016 e riportati nel presente atto;

Dato atto che risulta comunque opportuno differenziare dettagliatamente le aree in base alla destinazione urbanistica ed allo stato delle stesse “convenzionate o non convenzionate” rispetto a quanto stimato preventivamente;

Considerato che in data 20.07.2011 con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 29 è divenuta efficace la deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 28.01.2011 di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio completo della componente geologica, idrogeologica e sismica, del reticolo idrografico e del piano di zonizzazione acustica, unitamente al rapporto ambientale e sintesi non tecnica ai sensi dell'art. 13 della L. R. 12/2005;

Visto l'art. 59 del D. Lgs. n. 446/97 che prevede la possibilità di determinare i valori delle aree fabbricabili con lo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

Vista la normativa che disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, ai fini I.M.U. i valori di riferimento per l'anno 2016 delle aree fabbricabili suddivisi per ambiti urbanistici:
 - **a1** - Nuclei di antica formazione: (ex C1)

da convenzionare	euro/mc 127,16
convenzionata	euro/mc 133,86
 - **b1.1.a** - Ambiti a struttura consolidata a destinazione residenziale: (ex C1)

da convenzionare	euro/mc 127,16
convenzionata	euro/mc 133,86
 - **b1.1.b** - Ambiti a struttura consolidata a destinazione residenziale: (ex C1)

euro/mc 133,86	
----------------	--
 - **b1.1.c** - Ambiti del tessuto urbano consolidato ~ edifici non residenziali dismessi o in dismissione: (ex B9)

euro/mc 133,86	
----------------	--
 - **b1.2** - Ambiti a struttura consolidata a destinazione secondaria:

da convenzionare	euro/mq 88,04
convenzionate	euro/mq 92,67
 - **b1.3** - Ambiti a struttura consolidata a destinazione terziaria:

da convenzionare	euro/mq 97,82
convenzionate	euro/mq 102,97
 - **APR 1, APR 2, APR 3, APR 6, APR 8, APR11:**

da convenzionare	euro/mc 127,16
convenzionata	euro/mc 133,86
 - **APR 4, APR 7:**

da convenzionare	euro/mq 88,04
convenzionate	euro/mq 92,67
 - **APR 5, APR 9, APR 10:**

da convenzionare	euro/mq 97,82
convenzionate	euro/mq 102,97
 - **PII 01:**

a destinazione secondaria convenzionate	euro/mq 92,67
a destinazione terziaria convenzionate	euro/mq 102,97
 - **AS 1 (ex-PL 2, ex-PL 12, Italsempione ex-B/D1)**

AS.1 (ex PL 2):	da convenzionare	euro/mq 88,04
	convenzionate	euro/mq 92,67
AS.2 (ex PL 12):	da convenzionare	euro/mc 127,16
	convenzionata	euro/mc 133,86
AS.B/D1:	da convenzionare	euro/mc 127,16
	convenzionata	euro/mc 133,86

2. Di dare atto che:

- la potenzialità edificatoria, alla quale moltiplicare i valori di riferimento per l'anno 2016 delle aree fabbricabili per ottenere la rendita, viene ottenuta moltiplicando la superficie del lotto con l'indice edificatorio attribuito alla zona, mentre negli APR (Ambiti di Particolare Rilevanza) non esiste tale indice unitario ma semplicemente un valore assoluto indicato in ogni scheda relativa ad ogni singolo APR, allegata al Piano delle Regole;
- il valore del terreno è determinato dalla potenzialità edificatoria e non dalla superficie dello stesso.

Quindi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4º comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: **56** del **27/01/2016** Ufficio: **Ufficio Tributi**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU - ANNO 2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Favorabile

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorabile

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 16 DEL 02/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18 FEB. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 18 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 18 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
	APPROVAZIONE ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVE	SPESE E	DI NOTIFICA	RIMBORSO DELLE	PER SANZIONI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì due del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SPESE DI RIMBORSO PER ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Accertato :

- che l'art. 201, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";
- che l'art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";
- che la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (omissis) il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione";
- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS;

Considerato che:

1. la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (CAD);
2. la Legge n. 31 del 28/02/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
3. le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RR con costo di Euro 7,70) provvedono all'invio, al verificarsi del caso:
 - della comunicazione dell'avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR, applicando la tariffa di euro 5,45;
 - della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di euro 4,50;

Dato atto che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del CdS, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

Rilevato pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

Considerato che questa casistica è molto frequente e che per circa il 40% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino si trovano fuori casa;

Dato atto che allegare al verbale un secondo bollettino comprendente i costi della CAD / CAN (quindi maggiorato) spiegando al destinatario che deve essere usato solo in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali si rivela poco funzionale e crea non poche difficoltà ad individuare il giusto pagamento, ovvero egli corrisponde un importo inferiore al dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l'iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto;

Ravvisata pertanto l'inopportunità di allegare più bollettini di C/C postale agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;

Atteso altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della CAN o della CAD, l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a Euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

Considerato che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, **il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN)**, così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l'Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno individuati costi di stampati, bollettari, buste e stampati per atti giudiziari, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le violazioni al C.d.S. che per le altre;

Tenuto conto altresì dei costi di consultazione alla M.C.T.C. necessari al fine di procedere all'individuazione degli intestatari dei veicoli, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

Considerato tutto ciò esposto, si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

Richiamati i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/81;

Rilevato dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, **che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:**

- A) Eventuale C.A.D. costo medio spesa = € 2,18 (€ 5,45 x 40%)
B) Eventuale C.A.N. costo medio spesa = € 1,80 (€ 4,50 x 40%);

Ritenuto di forfetizzare nell'importo di € 2,00 (due/00) la somma riferita alla sole voce della spesa per la C.A.N. o la C.A.D. da porre a carico dei soggetti responsabili e, per effetto di ciò, l'importo totale delle spese da aggiungere alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, sarà così rideterminato in Euro 15,00=(quindici/zero), così composto:

PROSPETTO COSTI				
Riferimento	Operazione	Costo totale	Numero operazioni	Costo unitario
Collegamento Informatico	Visure e abbonamenti	€ 1.845,20	615	€ 3,00
Materiale cartaceo	Stampati e autoimbustanti		cadauno	€ 2,30
Poste Italiane	Spese postali racc. a/r		cadauna	€ 7,70
Poste Italiane	C.A.N. o C.A.D.		cadauna	€ 2,00
TOTALE				€ 15,00

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto, l'art. 48 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1°) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Per quanto sopra, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, di stabilire forfettariamente come segue le spese di notificazione:

a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada:

Voci in dettaglio Euro:

1. Visure ed abbonamenti per collegamenti informatici € 3,00
 2. Materiale cartaceo € 2,30
 3. Spese postali atti giudiziari € 7,70
 4. Eventuale C.A.D. o C.A.N. € 2,00
- TOTALE € 15,00 (quindici/00)**

b) spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada o relative ad ordinanze-ingiuntive di competenza comunale, così determinati:

Voci in dettaglio Euro:

5. Materiale cartaceo € 1,30
 6. Spese postali atti giudiziari € 7,70
 7. Eventuale C.A.D. o C.A.N. € 2,00
- TOTALE € 11,00 (Undici/00)**

- Revocare ogni precedente atto assunto in merito.

Quindi,

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 - comma 4° - del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

Numero: 41

del 26/01/2016

Ufficio: Polizia Locale

OGGETTO:

APPROVAZIONE SPESE DI RIMBORSO PER ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 26.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giancarlo Meregalli

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fornenzole

Vittuone, 02/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 21 DEL 02/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18 FEB. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 18 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 18 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Vallese".

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 22	DATA 02/02/2016
RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI RAPPORTI DI INCIDENTE STRADALE					

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì due del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI RAPPORTI DI INCIDENTE STRADALE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

PREMESSO che l'art. 22, comma 2, della L. 7/8/1990, n. 24, come modificata dalla L. 11/02/05 n.15, stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa e che il precedente comma 1 definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica delle loro disciplina sostanziale";

ATTESO che l'art. 25 della L. 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla L. 11/02/05, n. 15, espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo eventuale;

PRECISATO che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate norme legislative, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

RICORDATO che l'art. 12, comma 1, lett. E), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), annovera fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, fra cui la rilevazione degli incidenti stradali, i Corpi e i servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ove è previsto che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi" (c.d. "scambio di generalità");

RICHIAMATO anche l'art. 21, commi da 3 a 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli interessati si rivolgono al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale ufficio o comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;

POSTO che, presso il Comando di Polizia Locale di Vittuone si rivolgono le persone coinvolte nel sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione, oltre che avvocati e altri professionisti abilitati, per ottenere informazioni quanto più possibile particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e a eventuali procedimenti giudiziari;

ATTESO che il servizio di rilevazione degli incidenti stradali nell'ambito territoriale di competenza impegna notevolmente il personale dell'Ufficio di Polizia Locale addetto, soprattutto per i necessari rilievi, anche fotografici, e per la stesura e compilazione di planimetrie, di documenti, di relazioni ecc;

CONSIDERATO anche che trattasi di un servizio svolto prevalentemente a beneficio delle compagnie di assicurazione e degli operatori del settore e che, pertanto, per la determinazione delle spese di rimborso per il rilascio di copie di atti, appare opportuno conteggiare tutte le voci di costo delle operazioni a esse attinenti;

CONSIDERATI i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti concernenti incidenti stradali, e precisamente: il costo medio orario del personale addetto alle rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle rappresentazioni fotografiche, delle apparecchiature fotografiche, dell'energia elettrica consumata, gli ammortamenti e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici, il costo della carta e del materiale vario necessario, senza dimenticare le quote di costi generali che concorrono a formare il costo complessivo;

DATO ATTO che, per il rilascio di copie conformi all'originale per esplicita, espressa richiesta degli interessati, sono inoltre da addebitare l'imposta di bollo e i diritti di segreteria;

RITENUTO pertanto di fissare con il presente provvedimento, secondo i criteri di calcolo sopra ricordati, gli importi dovuti come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti riguardanti incidenti stradali;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che tale proposta COMPORTA riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. Di stabilire che il rilascio di copie di atti riguardanti incidenti stradali rilevati dal Comando Polizia Locale di Vittuone sia disciplinato, con decorrenza dal 1 febbraio 2016 come segue:

a) la richiesta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della località in cui si è verificato l'incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei soggetti coinvolti, deve essere inoltrata, anche a mezzo fax o e-mail, all'Ufficio Polizia Locale di Vittuone, mediante utilizzo di apposito stampato, disponibile presso il Comando Polizia Locale di Vittuone o sul sito internet dell'ente;

- b) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale avverrà di norma, se non sussistono esigenze tecniche e/o di perizie tecniche, entro 30 giorni dalla richiesta, per incidenti senza feriti e/o con feriti e/o con prognosi riservata, lo stesso potrà essere rilasciato sia in "copia informale" (in questo caso sia la domanda sia il rapporto non saranno assoggettate alle regole sul bollo); sia in "copia conforme" per uso giudiziario (perciò sia la domanda che il rapporto stesso dovranno essere in regola con il bollo secondo la normativa vigente);
- c) il rilascio della copia del rapporto del sinistro stradale, in cui si sia verificato un esito mortale, o che sia stata rilevata una violazione di carattere penale di cui art. 186 (guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche) e/o 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope) del CDS è possibile solo mediante presentazione al Comando di Polizia Locale del Nulla Osta emesso dall'Autorità Giudiziaria e/o comunque in tutti i casi in cui vi sia in essere un procedimento penale;
- d) la documentazione sotto menzionata può essere acquisita dalle parti legittimamente interessate, indicate in premessa, o da persone delegate dagli interessati, munite di proprio documento di identificazione con delega in carta libera, sottoscritta dal delegante;
- e) il rilascio degli atti disponibili avviene mediante trasmissione di quanto richiesto a mezzo postale mediante R.R. nel sito indicato nella domanda, o se richiesto anche a mezzo di Posta elettronica e-mail laddove tecnicamente possibile;
- f) per il rilascio di quanto sopra citato il richiedente è soggetto al versamento delle spese di rimborso come di seguito specificate, che dovranno essere versate sul conto corrente postale intestato al Comune di Vittuone oppure versate in contanti (o con carta postamat/carta di credito) presso gli uffici del Comando di Polizia Locale al momento del ritiro;

2) Le spese di rimborso sono così stabilite:

Descrizione	Rimborso
Rilascio copia rapporto incidente stradale senza feriti o con feriti.	Euro 15,00

Quindi,

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 - comma 4° - del T.U. di cui al D. Lgs: 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO**

Numero: 43

del 27/01/2016

Ufficio: **Polizia Locale**

OGGETTO:

RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI RAPPORTI DI INCIDENTE STRADALE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 27.01.2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Giancarlo Mereghetti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorabile

Vittuone, 27/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 22 DEL 02/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18 FEB. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 18 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 18 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 28	DATA 26/02/2016
	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONI				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 10.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale dott.ssa Sara Balzarotti, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
**PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA - DESTINAZIONI**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 105 del 21.07.2015, con la quale venivano destinati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada di cui all'articolo 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'anno 2015;

Richiamato l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo al riparto ed alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada ed in particolare il comma 4 così come novellati dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120;

Presa visione della Circolare Ministero dell'Interno Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale – Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi prot. M72413-37 del 21.11.2000 nonché degli orientamenti espressi con delibera 15/09/2010, n. 104 della Corte dei Conti – Sezione controllo Toscana avente per oggetto *“Approvazione linee guida in materia di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada”*;

Rilevato che il comma quarto del citato articolo stabilisce che il 50% dei proventi spettanti agli enti è destinata:

- a) in misura non inferiore ad $\frac{1}{4}$ della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a $\frac{1}{4}$ della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis dell'art. di che trattasi e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

Verificato che, a norma del citato art. 208, comma quarto, la Giunta Comunale determina annualmente le quote da destinare alle su indicate finalità, con obbligo di comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 28 DEL 26/02/2016

Ritenuto di destinare, ai sensi del comma 4, dell'art. 208, del D. Lgs. 285/1992, la somma di € 47.500,00 (pari al 50% dei proventi che si ritengono ragionevolmente di accertare per le violazioni al D. Lgs. n. 285/1992) prevista nel bilancio preventivo 2016;

Atteso che l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevede per gli enti locali l'obbligo di iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 208 del Codice, e di rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitare e le spese effettuate;

Ritenuto, conseguentemente, di adempiere all'obbligo normativo per il Bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2016;

Visti il D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visti:

- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Dato atto che tale proposta **COMPOR TA** riflessi diretti o indiretti sul Bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2016, in applicazione di quanto previsto dall'art. 208, quarto comma, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, gli importi iscritti in bilancio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada, previsti in Euro 95.000,00 dando atto che la loro destinazione viene di seguito specificata nell'allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Responsabile del Settore Gestione Sicurezza del Territorio per gli adempimenti successivi di competenza.

Quindi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4º comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO**

Numero: 12

del 23/01/2016

Ufficio: Polizia Locale

OGGETTO:

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 23.01.2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Giancarlo Merighetti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole

Vittuone, 26/01/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

ALL. A - DELIB.
C.S. N. 28 DEL 26.02.2016

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Rispetto vincolo di destinazione per entrate relative a violazioni al Codice della strada (art. 208 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285)

Almeno il 50% va destinato a finalità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 208 D.Lgs. 30/4/92 n. 285.

Il 10% della predetta quota (50%) è da destinarsi ad interventi per la sicurezza stradale degli utenti definiti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni, ciclisti).

PARTE ENTRATA		
Titolo/Tipologia/ Categoria	DESCRIZIONE	ENTRATA
3.0200.02	SANZIONI PECUNIARIE DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	95.000,00
	TOTALE	95.000,00
Quota relativa al 50%		47.500,00
Quota relativa al 10%		4.750,00

VINCOLO RELATIVO AL 50%		
Missione/Programma e Titolo	DESCRIZIONE	IMPEGNI
3.01.1.0103	Spese polizia locale (esclusi oneri e stipendi)	16.500,00
10.05.1.01.03	Materiale per manutenzione servizio viabilità	8.000,00
10.05.1.01.03	Spese varie servizi viabilità (escluse manutenzioni fin. OU)	15.000,00
50.01.1.0107	Quota parte interessi mutui viabilità	8.000,00
	TOTALE SPESE	47.500,00

VINCOLO RELATIVO AL 10% A FAVORE UTENTI DEBOLI		
Missione/Programma e Titolo	DESCRIZIONE	IMPEGNI
50.01.1.0107	Quota parte interessi mutui viabilità	4.750,00
	TOTALE SPESE	4.750,00

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 28 DEL 26/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SARA BALZAROTTI

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18 MAR. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 18 MAR. 2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SARA BALZAROTTI

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 18 MAR. 2016



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SARA BALZAROTTI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
	RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI STRUMENTALI - TRIENNIO 2016/2018		1	27	26/02/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di Febbraio, alle ore 10.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale dott.ssa Sara Balzarotti, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI NON
STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI STRUMENTALI -
TRIENNIO 2016/2018**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

In ottemperanza cui all'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e s.m.i. "Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" con la presente deliberazione, che individua i beni immobili ricadenti nel territorio comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o dismissione;

Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;

Preso quindi atto che al fine di operare il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, si è provveduto ad una riconoscimento dei beni immobili di proprietà comunale, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008 ovvero di dismissione;

Visto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale, allegato al presente atto (allegato "A"), redatto dagli uffici comunali attraverso una attenta analisi dei fabbricati di proprietà comunale, sulla base della documentazione esistente presso i propri archivi;

Rilevato come, ai sensi del citato art. 58, l'approvazione e la pubblicazione degli elenchi degli immobili produce un effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti dell'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

Considerato che la disciplina sulla valorizzazione ed utilizzazione ai fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione ai sensi del D.L. 351/2001 si estenda anche ai beni immobili inclusi nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni;

Dato atto quindi come l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile anche ai fini del Conto del patrimonio, che dovrà adeguarsi a quanto oggetto della presente deliberazione;

Dato atto che il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e allegato al Bilancio di Previsione ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di approvare la Ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente suscettibili di dismissione o valorizzazione relativo all'anno 2016, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, come da elenco allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la proposta del citato "Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili" così redatto sarà trasmessa al Consiglio Comunale per la sua approvazione, quale allegato al bilancio di previsione 2016, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 58, comma 5 del D.L. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
3. di dare atto che l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina la classificazione del bene come patrimonio disponibile, con conseguente variazione della stessa classificazione ai fini dell'inventario;
4. di dare ancora atto che il Piano sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito del Comune e contro l'iscrizione dei beni negli elenchi è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, fermi altri rimedi di legge;
5. di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti correlati alla approvazione della presente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

Numero: 21

del 25/01/2016

Ufficio: Uff. Ed. Privata \ Urbanistica

OGGETTO:


RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI STRUMENTALI - TRIENNIO 2016/2018

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE

Vittuone, 25/01/2016



IL RESPONSABILE DI SETTORE
arch. Carlo Motta

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorabile

Vittuone, 26/2/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VITTUONE
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E INTEGRAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE

Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune non strumentale per l'ente in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 88 del D.L. n. 112/2004 convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008, n. 133.

ANNO 2018

IMMOBILE	UBICAZIONE	RIF. CATASTALI			CLASSIFICAZIONE (stato/da verificare)	DESTINAZIONE D'USO (stato/da verificare)	PROGRAMMA di Valutazione e alienazione
		Fs	Mapp	Sub			
Edificio comunale	Piazza Italia	3	388	4	Patrimonio indisponibile/da variare in patrimonio disponibile	Bar - Karma	Locazione dal 01/03/2014 al 30/11/2017
	Piazza Italia 5	3	388	5		ex casa custode	A disposizione per ampliamento uffici comunali
Edificio cinema teatro	Piazza Italia	3	388	701		Azienda di Credito	Comodato d'uso titolo gratuito dal 28/05/1997 al 28/05/2027 a BPM
	Piazza Italia	3	388	702		Teatro	Gestione diretta amm.ne com.le
Condominio Via Villoresi	Via E. Villoresi	3	244	713		Ufficio Postale	Locazione dal 01/11/2014 al 31/10/2020
Palazzine associazioni	Via Volontari della Libertà	3	15	1		Pizzeria d'asporto	Locazione dal 31/07/2010 al 31/07/2016
	Via Volontari della Libertà	3	15	2-3-4		Sede CAAF CGIL e Associazioni	Locazione dal 01/07/2015 al 30/06/2019
Bocciodromo Piero Hertel	Via Olof Palme	4	1063 1064	702		Bar	Locazione dal 01/04/2005 al 06/07/2021
						Sede ass bocciofila	Convenzione con ass. Bocce dal 01/04/2015 al 31/03/2016
Centro socio culturale O. Palme	Via Olof Palme	4	960	702 703		Sede Croce Bianca	Convenzione titolo gratuito con Croce Bianca dal 01/01/2016 al 31/12/2016
	Via Milano	4	960	701		Ass. Pensionati	Convenzione titolo gratuito Ass. Pensionati dal 15/10/2005 al 14/10/2016
						Centre Socio Culturale O. Palme, Pifferato, Biblioteca	Uso istituzionale
						Cantina centro socio culturale	Uso istituzionale
Scuola media E. Fermi	Via Zara	3	93	1		ex casa custode	
		3	93	2		box ex casa custode	Convenzione titolo gratuito con ass. Pro Loco dal 12/08/2013 al 11/09/2023
Parco amici dello sport	Via Fiume	2	929			Sede U.S. Ciclistica e camperisti	Convenzione titolo gratuito con ass. USC e camperisti dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Pallambulatorio	Via A. Gramsci	3	278	2		Ambulatori medici PT	
						ex biblioteca P1°	Attualmente libero in corso di affidamento in concessione
		3	278	3		ex casa custode	
		3	278	4		Box	
Vox Music	Via delle Industrie	1	64	702		Commerciale - Ex Vox Music	Locazione dal 14/03/2013 al 13/03/2019
Asilo nido	Via A. De Gasperi 1	2	880			Asilo Nido	Concessione di servizi dal 01/09/2013 al 31/08/2018
Palazzina parco Lincoln	Via IV Novembre	4	583			Ass. Cerchio aperto	Convenzione titolo gratuito con Ass Cerchio Aperto dal 01/01/2016 al 31/12/16
						Circolo Vita L'ambiente	Convenzione dal 01/10/2015 al 31/10/2018
Centro Sportivo Polivalente Mike Bongiorno	Via Iaiazo	1	545	1-2-3-4-5-6 -7		Immobil polisportivi - Centro Mike Bongiorno	Concessione di servizi dal 01/08/2013 al 31/07/2018
Centro Sportivo Polivalente S. Pertini	Via Sandro Pertini	1	571	1-2		Campo calcio, pista atletica, spogliatoi, tribuna	Convenzione a titolo gratuito dal 01/10/2012 al 30/09/2017
	Comune Sedriano	1	1320				
Immobile Cursascia	Via Verdi	4	116	2-6		ex Abitazione in disuso	Progettazione per messa a norma
Chiosco prefabbricato	Largo XX settembre					Edicola	Locazione dal 27/02/2015 al 26/02/2025

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 27 DEL 26/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SARA BALZAROTTI

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 17 MAR. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 17 MAR. 2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa SARA BALZAROTTI

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 17 MAR. 2016



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SARA BALZAROTTI

A blue ink signature of the name "Sara Balzarotti".

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
		1		43	24/03/2016

RAG

	PIANO TRIENNALE 2016-2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
--	--

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta comunale)

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
**PIANO TRIENNALE 2016-2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI
FUNZIONAMENTO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che:

- la Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;

Dato atto:

- che i Responsabili di Settore hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per il piano triennale 2016-2018 di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall'art. 2, comma 594 della Legge Finanziaria 2008, in vista dell'approvazione del bilancio 2014-2016;
- che l'Ufficio Ragioneria ha assemblato i dati e le informazioni provvedendo all'elaborazione dell'allegato piano relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;

Considerato che:

- le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi Responsabili di settore ai fini del conseguimento di economie di bilancio;
- che il piano triennale è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale;

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

Visto il D.M. 1 MARZO 2016, che ha ulteriormente differito, per l'anno 2016, al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato piano redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 594 e sgg. della Legge Finanziaria 2008;
- 2) Di invitare tutti i Responsabili di Settore a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi per il contenimento delle spese lì indicate;
- 3) Di provvedere alla pubblicazione del piano sul sito istituzionale dell'ente;
- 4) Di inviare il piano qui allegato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno dell'ente (Revisore dei conti);
- 5) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016-2018;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 75

del 08/03/2016

Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE 2016-2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Favorabile

Vittuone, 16/3/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorabile

Vittuone, 16/3/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti



COMUNE DI VITTUONE

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

PIANO TRIENNALE 2016/2018 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

(art. 2, commi 594-598, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PREMESSA

Al fine di garantire il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché per assicurare gli investimenti e gli interventi volti a soddisfare le necessità degli utenti, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici. Per questo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, e per la gestione degli immobili, ecc.

I commi da 594 a 598 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l'utilizzo e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici);
- autovetture di servizio;
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, ad esclusione dei beni infrastrutturali.

Il Comune di Vittuone ha un territorio di circa 5,7 chilometri quadrati, è situato in zona pianeggiante e conta, alla data del 31/12/2015, 8977 abitanti.

I dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31/12/2015 sono 41 e l'apparato organizzativo è suddiviso in cinque settori.

Al fine di perseguire le finalità di razionalizzazione delle spese, si indicano di seguito le attuali consistenze di dotazioni strumentali, di autovetture e gli immobili di questo Ente, nonché le azioni che si intendono perseguire, mentre con successivi atti a cadenza annuale si procederà alla verifica dei risultati ottenuti a seguito dell'attuazione del piano attraverso una relazione a consuntivo.

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

Situazione attuale:

Da anni questa Amministrazione segue uno schema organizzativo improntato ad alcune regole di base, consistenti nel perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione del rapporto costi/benefici nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e dell'innovazione in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto in campo informatico, sfruttando al meglio le potenzialità delle singole apparecchiature. L'Ente è dotato di una complessa rete informatica aziendale che viene gestita tramite il servizio Segreteria generale e Servizi Informativi.

Le apparecchiature sono di proprietà comunale, salvo le apparecchiatura multifunzione per le quali sono in essere contratti di noleggio.

RILEVAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI PRESENTI

Server	3
Videoproiettori	2
Stampanti di rete multifunzione	6 di cui 2 a colori
Stampanti locali	8
Plotter	dismesso
Personal Computer	46
Apparecchi fax	3
Gruppi di continuità	2
Video ingranditore	1

Attualmente il contenimento dei costi si persegue impiegando 6 grosse apparecchiature multifunzionali condivise da più postazioni in sostituzione delle stampanti da tavolo che sono state ridotte al minimo, impostando i singoli pc con stampa predefinita in fronte/retro e bianco/nero. Utilizzando solo un tipo di multifunzione diventa più semplice anche la gestione del materiale di consumo, evitando di tenere in economato scorte per la sostituzione di toner.

Le stampanti multifunzione sono realizzate per grosse tirature di copie, per il relativo noleggio sono state utilizzate le convenzioni Consip attive.

Si rileva che alcuni dipendenti comunali con funzioni amministrative sono dotati ancora di personal computer con sistema operativo Windows XP Professional; alcuni PC sono obsoleti pertanto si provvederà alla parziale sostituzione nell'anno in corso.

Le dotazioni standard per posto di lavoro, inteso come postazione individuale sono così individuate:

- un personal computer, con relativo sistema operativo e applicativi necessari per lo svolgimento delle mansioni relative all'Ufficio di appartenenza;
- telefono fisso connesso alla centrale telefonica;
- stampante locale e/o collegamento alle stampanti di rete a servizio di tutte le postazioni di lavoro di un ufficio/area di lavoro;
- calcolatrice.

Per la sicurezza del sistema sono state assegnate password personali specifiche per l'accesso alla rete; ed il backup dei server viene effettuato giornalmente, settimanalmente e mensilmente sia incrementale che differenziale

Misure previste

Le spese di manutenzione delle dotazioni strumentali e l'assistenza ai software in dotazione sono quelle strettamente necessarie a garantirne la normale funzionalità. Il tempo di vita ottimale di ogni postazione si ipotizza di circa 6 anni, nell'ottica del perseguitamento di un equo compromesso tra esigenze di economicità ed operatività dei sistemi in relazione anche all'evoluzione dei sistemi applicativi gestionali, sempre più caratterizzati dall'uso di tecnologie centralizzate e web-based che richiedono carico elaborativo lato server piuttosto che lato postazione utente (client).

Nel 2016 si prevede la sostituzione di alcuni PC. Il plotter in uso all'ufficio tecnico è stato dismesso in quanto guasto e obsoleto, si valuterà nell'anno l'opportunità di una sua sostituzione.

Considerato che l'attuale centralino telefonico è stato acquistato nell'anno 2003, in caso di guasti implicanti una spesa eccessiva per la riparazione si valuterà nel triennio l'opportunità di sostituire l'attuale centralino telefonico, eventualmente anche con uno di nuova tecnologia operante in modalità VOIP (con eventuale sostituzione delle apparecchiature telefoniche)

Sono fatte salve le sostituzioni non prevedibili per guasti.

Le postazioni dimesse per obsolescenza o per guasti per i quali si valuta la non convenienza della riparazione sono utilizzate per fornire materiali di ricambio. Attualmente sono presenti tre postazioni d'emergenza (presso l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Scuola e l'Ufficio Tributi) a disposizione per stagisti; non sono disponibili scorte di computer per fronteggiare guasti non prevedibili in quanto anche le postazioni d'emergenza non sono adeguate alle esigenze degli uffici comunali.

Gli interventi di acquisto e noleggio evidenziati, seppur coerenti in relazione alla datazione delle postazioni, sono subordinati alla disponibilità delle risorse economiche necessarie, al rispetto del Patto di Stabilità e del Piano dei Pagamenti.

Telefonia Fissa

L'Ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa che prevede: un centralino con selezioni passanti ai diversi interni dislocati nei vari uffici della sede comunale e nella sede della Polizia Locale. Non è possibile raggiungere la Biblioteca Comunale. La centralina telefonica è stata acquistata nel 2003. A tutt'oggi l'impianto risulta adeguato da un punto di vista del suo funzionamento, ma obsoleto rispetto le tecnologie esistenti attualmente sul mercato. Il gestore del servizio di telefonia fissa è TELECOM ITALIA S.p.A. e le tariffe applicate derivano da una convenzione Consip, alla quale il Comune di Vittuone aveva aderito.

Misure per il contenimento delle spese

- Ricorso, come già effettuato in passato, alle convenzioni Consip, che garantiscono di avvalersi delle migliori condizioni commerciali.

Telefonia Mobile

L'Ente ha a disposizione n. 22 apparecchi di telefonia mobile e n. 20 schede SIM così attribuite:

- n. 17 apparecchi cellulari Mod Base Nokia C2-01 contratto CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 Telecom Italia NOLEGGIO;
- n. 5 apparecchi cellulari Mod Top Samsung Galaxy S contratto CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 Telecom Italia NOLEGGIO.
- n. 22 SIM, che vengono utilizzate per le comunicazioni tra i coordinatori dei servizi tecnici e le squadre esterne e durante le reperibilità;
- Gli apparecchi sono stati noleggiati con convenzione Consip attivata dal mese di gennaio 2013 Telefonia mobile 5 e sono utilizzati dal Sindaco, due Assessori, agenti di Polizia locale, tecnici comunali, operai e addetti alla manutenzione, messo comunale, ufficio sport e tempo libero e Responsabile protezione civile.

Misure per il contenimento delle spese

- Limitazione dell'utilizzo degli apparecchi di telefonia mobile al Sindaco e agli addetti alla reperibilità, per il periodo di tempo strettamente necessario per le particolari esigenze di servizio e di pronto intervento.

LE AUTOMOBILI DI SERVIZIO

L'Ente non dispone di auto di rappresentanza né per il Sindaco, né per Assessori e Consiglieri comunali. Tutti gli automezzi in dotazione sono mezzi operativi, strumentali alle attività da svolgere sul territorio.

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio tranne il Pick Up utilizzato esclusivamente dalla Protezione Civile.

La maggior parte dei mezzi sono piuttosto vecchi e non rientrano nelle norme regionali relativamente all'emissione di scarichi inquinanti, nell'anno 2016.

Il parco mezzi è così composto:

Tipologia	Carburante	Targa	Modello	Cilindrata Cm3	Anno Immat.	Servizio Assegnato
Auto	Benzina	FA633EE	Fiat panda	1242	2015	Ufficio tecnico
Auto	Benzina	EK130HJ	Fiat grande punto	1242	2011	Polizia locale
Auto	Benzina	DG322NN	Fiat panda	1242	2007	Serv. Generali
Ciclomotore	Diesel	AF73345	Ape car	422	1999	Ufficio tecnico
Ciclomotore	Benzina	BD15080	Ape poker	422	2001	Ufficio tecnico
Ciclomotore	Benzina	BT45112	Aper car	218	2007	Ufficio tecnico
Autocarro	Diesel	MI9Y9558	Iveco	2500	1993	Ufficio tecnico
Trattorino	Diesel	MI225531	Carraro Tigrone 5500	N. d.	N. d.	Ufficio tecnico
Pick-up	Diesel	DF800GK	MADZA	2500	2007	Protez.civile

Misure per il contenimento delle spese

- Assenza di auto di rappresentanza per il Sindaco e per gli altri Amministratori comunali.
- Utilizzo di automezzi solo per le attività da svolgere sul territorio da parte dei servizi operativi ed esclusivamente per motivi di servizio, anche da parte delle associazioni (Protezione civile).

Vendita e/o rottamazione dei sotto indicati mezzi. La dismissione sarà preceduta dalla valutazione dei relativi costi/benefici, in base alla disponibilità delle risorse finanziarie, si prevede di rinnovare il parco automezzi operativi tramite acquisto di 2 automezzi dismettendo 2 ciclomotori apecar .

Tipologia	Carburante	Targa	Modello	Cilindrata Cm3	Anno Immat.	Servizio Assegnato
Ciclomotore	Diesel	AF73345	Ape car	422	1999	Ufficio tecnico
Ciclomotore	Benzina	BD15080	Ape poker	422	2001	Ufficio tecnico
Ciclomotore	Benzina	BT45112	Ape car	218	2007	Ufficio tecnico
Autocarro	DIESEL	MI9Y9558	Iveco	2500	1993	Ufficio tecnico

- Nel caso in cui si rendesse strettamente necessaria la sostituzione di un nuovo automezzo, dovrà essere preso in considerazione l'acquisto di mezzi a minor impatto ambientale e a minor consumo.
- Ricorso per la fornitura di carburante ad una locale stazione di servizio, individuata con procedura negoziata, e rifornimento mediante apposito buono.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

Il patrimonio abitativo di proprietà del Comune di Vittuone ha la seguente consistenza:
ALLOGGI AD USO ABITATIVO (E.R.P.)

N.	Tipo	Localizzazione	Catasto		Canone annuo+ SPESE+BOX
			Fog	Map	
1.R. G.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/17	240,00+1.943,32=2.183,32
2.Z. C.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/18	500,18+1.730,34 =2.230,52
3. B.M.F.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/19	1.246,19+766,67+2.626,20+24,12=4.663,18
4.C.I.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/20	840,00+1.246,23=2.086,23
5.R.A.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/21	240,00+1.246,23=1.486,23
6. A.L.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/22	1.116,38+2.500,00=3.616,38
7.R.A.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/23	840,00+766,67+1.638,73+26,64=3.272,04
8.T.C.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/24	477,58+1.911,33=2.388,91
9.V.M.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/16	2.552,67+766,67+3.780,19=7.123,34
10.M.C.P.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/15	240,00 +766,67+3.654,50+23,81=4.684,98 IN ATTESA DI SFRATTO
11.R.M.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/5	1.536,96+2.755,32 =4.292,28
12.V.G.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/6	1.825,15 +766,67+2.880,81+26,83=5.499,46
13.L.C.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/7	1.111,84+766,67 +2.755,32+29,14 =4.662,97
14.R.D.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/8	840,00+1.367,74 =2.207,74
15.B.S.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/9	1.440,00+1.242,25=2.682,25
16.v.E.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/10	840,00+1.242,00=2.082,00
17.T.S.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/11	573,35+1.389,37=1.962,72
18.M.I.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/12	1.376,86+2.933,36= 4.310,22
19.E.M.L	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/13	1.500,97+2.933,00= 4.433,97
20.G.E.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	966/14	1.850,03 +766,67+2.755,32+26,64=5.398,66
21.C.V.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/3	992,33+766,67+1.432,28+26,64=3.217,82
22.A. M.A.	A3 classe 3	Piazza Curtascia	4	996/2	942,72+766,67 +1.176,55 +23,68=2.909,62
Box Privati V.D.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	996/57	€. 766,67+26,64= 793,31
Box Privati O.C.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	996/54	€. 766,67+23,15=789,82
Box Privati vuoto	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	996/61	VUOTO
Box Privati Z.A.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	966/60	€. 766,67+23,81=790,48
Box Privati L.D.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	966/46	€. 766,67+23,81=790,48
Box Privati P.C.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	966/63	€. 766,67+26,64=793,31
Box Privati F.C.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	966/51	€. 766,67+26,64=793,31
Box privati M.A.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	966/62	€. 766,67+26,64=793,31
Box privati B.S.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	966/55	€. 766,67+26,64=793,31
Box privati F.D.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	966/53	€. 766,67+26,64=793,31
Box Privati O.M.	C6 Classe 3	Piazza Curtascia	4	966/64	766,67€+23,68€=790.35€
1.T.C.	A 4 Classe C/1	Piazza Bartezzaghi	4	371/50 3	1.401,48 +298,02=1.699,50
1. B.R.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/6	565.65+401.53=967.18€
2. assegnato	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/5	In attesa di occupazione

3. C.A.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/4	384.34+567.57=951.91 €
4. Vuoto	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/3	
5. assegnato	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/2	In attesa di occupazione
6. G.G.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/12	$897.38+734.84=1635.22$
7. assegnato	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/11	In attesa di occupazione
8. P. E.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/10	$840.00+634.99=1.474,99$
9. S.M.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/9	$430.08+737.84=1167.92$
10. F. L.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/8	$1.202,79+903,88=2.106,67$
11. C. T.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/7	$840.00+430.39=1270.39$
12. C.A.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/18	$1019.93+651.58=1671.51$
13. P. M.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/17	$840.00+651.58=1.491,58$
14. T.M.L.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/16	$355.66+651.58=1007.24$
15. C.G.P.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/15	$240.00+651.58=891,58$
16. Q.S.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/14	$840.00+651.58=1.491,58$
17. O.M.C.	A3 classe 3	Piazza Venini	3	437/13	651.58
18 D.A.N.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/2	$€. 480,18+840,00+575,01=1.895,19$
19 P.A.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/3	$364,43+480,18=844,61$
20 P.E.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/4	$1099.63+703.00+575.01=2377.64$
21 M.M.G.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/5	$1114.00+733.68+575.01=2422.69$
22 A.G.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/6	$1228.66+849.68+575.01=2653.35$
23 K.S.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/7	$1016.46+956.18+575.01=2547.65$
24 F.B.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/8	$1.228,66+850,00=2.078,66$
25 Best.G.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/9	$1153.56+492.15=1645.71$
26 B.G.	A3 classe 3	Via Baracca 33	4	206/10	$1.023,27+617,67+575,01=2.215,95$
27 A.A.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/2	$840,00+480,18+575,01=1.895,19$
28 P.R.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/3	$840.00+480.18=1320.18$
29 D. S.G.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/4	$916,96+501,67+575,01=1.993,64$
30 M.L.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/5	$240,00+501,67=741,67$
31 D.A.R.F.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/6	$96,96+501,67+575,01=1.173,64$
32 P.C.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/7	$1.077,92+492,15+575,01=2.145.08$
33 B.A.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/8	$1962.45+617.77+575.01=3155.13$
34 S.V.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/9	$2.049,96+501,66+575,01=3.126,63$
35 D.S.E.	A3 classe 3	Via Baracca 35	4	207/10	$1.843,36+608,15+575,01=3.026,52$

ALTRI BENI DI PROPRIETA'

N.	Localizzazione	Catasto		Utilizzo	Canone annuo
		Fg.	Mapp. Sub.		
1	Piazza Italia	3	386 sub.4	Bar	€. 20.781,32 (+istat)
2	Via E. Villoresi	3	244 sub. 713	Ufficio Postale	€. 19.500 (+istat)
3	Piazza Italia	3	386 sub. 702	Azienda di Credito	Comodato d'uso per 30 anni
4	Via Volontari della Libertà	3	15 sub.1	Pizzeria d'asporto	€.5.799,44 (+istat)
5	Via Olof Palme	4	1063-1064 sub. 702	Bocciodromo Piero Hertel	€. 5.760,00 (+istat) per gestione Bar, pasticceria ed eventuale ristorante.

					Gratis – tranne rimborso per utenze- per uso triennale associazione Bocciofila.
6	Via Zara c/o scuola Fermi	3	93 sub. 1-2	Casetta e cantina scuole medie	Gratuito assoc.ne Pro Loco, con pagamento utenze da parte del privato
7	Via Fiume c/o parco amici dello sport	2	929	Casetta	Gratuito assoc.ni sportive a fronte della manutenzione della pista ciclabile; restano a loro carico a pagamento le utenze
8	Via A. Gramsci	3	278 sub. 2- 3-4	Poliambulatorio Centro assistenziale polivalente Libero da Settembre 2015.	Sfitto per inadempimento contrattuale, avvio del procedimento di affidamento in concessione a soggetto privato.
9	Via Piave 31	3	312	Palestrina scuole medie	Convenzione con associazione in scadenza nel 2016
10	Via A. De Gasperi 41	2	812 sub. 22	Negozio Sede Protezione Civile	Gratuito Gruppo Comunale protezione civile
11	Via Volontari della Libertà	3	15 sub. 2-3- 4	Sede CAAF CGIL e Associazioni	€.4.410,28(+istat) per sede CAAF. In parte gratuito
12	Piazza Italia	3	386 sub.702	Teatro	Gestione in economia diretta con patrocini alle varie associazioni
13	Via Olof Palme	4	960 sub. 702 e 703	Sede Croce Bianca	Gratuito a seguito di convenzione in scadenza 31.12.2016
14	Via delle Industrie	1	64 sub. 702	Commerciale	Gestione privati € 31.887,44 ridotto al 50% per i primi sei anni
15	Via A. de Gasperi 1	2	880	Asilo Nido	Concessione per 5 anni a soggetto privato

					pagamento canone di €. 15.897,88 oltre Istat
16	Via Volontari della Libertà	3	24	CDD x disabili con delega all'ASL Prov. MI1	Gestione pubblica con pagamento rette da parte del Comune
17	Via IV Novembre c/o parco Lincoln	4	563	Casetta	Gratuito per ass.ne Cerchio aperto A pagamento per Circolo Vita Legambiente
18	Via Sandro Pertini	1	545 sub. 1,2,3,4,5,6,7	Centro Sportivo Polivalente Mike Bongiorno	Concessione venticinquennale a privato Canone annuo €. 15.000,00 (oltre IVA), dal 10° anno 45.000,00 (oltre IVA)
19	Via Milano	4	Mapp 960 sub 701	Centro Socio Culturale O. Palme	Convenzione con Associazione Pensionati, uso gratuito; con Fondazione per leggere per sede Biblioteca; sede dello spazio educativo comunale per minori
20	Via Piave 27	3	Mapp 312 parte	Seminterrato scuola media	Convenzione per anni 6 con associazione educativa/ culturale per laboratorio d'arte. Pagamento canone + spese di utenze.
21	Piazza Italia 5	3	Mapp 386 sub 5	Alloggio di pertinenza casa comunale	Attualmente libero
22	Via Verdi	4	Mapp 116 sub 2 e sub 6	Immobile da alienare in Via Verdi	Attualmente da regolarizzare catastalmente
23	Largo XX settembre		non accatastato	Chiosco edicola	Canone annuo € 2.440,00
24	Palestre comunali Via Gramsci, Via Piave, Via 4 Novembre		Accatastate con i relativi edifici	Limitatamente all'uso extra scolastico	Convenzione 3 anni con associazione

			scolastici		sportiva locale con rimborso costi
--	--	--	-------------------	--	---

Le sedi delle scuole di ogni ordine e grado e gli uffici comunali oltre ai locali di deposito/magazzini si trovano in immobili che sono di proprietà del Comune di Vittuone e per i quali il Comune deve sostenere le sole spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per le utenze.

La sede farmaceutica al 51% di proprietà privata è allocata presso il Centro Commerciale Iper Montebello con contratto di locazione a carico della società mista pubblico – privata fino al 2050.

Misure per il contenimento delle spese

L'Amministrazione comunale intende addivenire ad una diminuzione delle spese per le utenze attraverso la sostituzione di vecchie apparecchiature riscaldamento/raffrescamento al alto rendimento.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43 DEL 24/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19 APR. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 19 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 19 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Vallese".

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 34	DATA 24/03/2016
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - AGGIORNAMENTO					

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio comunale)

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - AGGIORNAMENTO**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visto l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARIP), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 682, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 27.05.2014 con la quale è stato approvato un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARIP;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede l'introduzione di esenzioni, agevolazioni sia per quanto concerne l'applicazione dell'IMU che della TASI;

Viste le richieste da parte del Consorzio dei Comuni dei Navigli, gestore della TARIP per il Comune di Vittuone, di apportare modifiche integrazioni e rettifiche al regolamento IUC a recepimento dell'evoluzione normativa e al fine di omogeneizzare i regolamenti con i comuni consorziati

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stato pubblicato il Decreto 1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)”, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo il precedente regolamento, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;
3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall'art. 13, comma 13bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 73

del 02/03/2016

Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO:

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) - AGGIORNAMENTO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Fonziere

Vittuone, 22/3/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fonziere

Vittuone, 22/3/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
dott.sa Sara Balzarotti



COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONE NR. 3 DEL 23 MARZO 2016 DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

PARERE IN ORDINE ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ex art. 239 1^ocomma lett. b) n.7 T.U.E.L

L'anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di marzo, la sottoscritta Dott.ssa Daniela Bonomelli, VISTA la documentazione sottopostagli dal Direttore del Settore Finanziario Dott.ssa Sara Balzarotti riguardante le modifiche e gli aggiornamenti al regolamento UIC (IMU, TARIP e TASI) del Comune di Vittuone, comprensiva del regolamento TARIP anno 2015 del "Consorzio dei Comuni dei Navigli", VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARIP dall' art. 1 L. 208/15 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016; VISTI il D.M. del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (G.U. Serie Generale n.55 del 7-3-2016) che ha disposto un ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

P R E S O A T T O

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Sara Balzarotti in data 22 marzo 2016;

C O N S I D E R A T A

la necessità di adeguare il relativo regolamento UIC (IMU, TARIP e TASI) alle citate modifiche nonché di aggiornarlo anche sotto gli ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia;

E S P R I M E P A R E R E F A V O R E V O L E

all'aggiornamento del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IMU, TARIP e TASI) del Comune di Vittuone, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27 maggio 2014, per quanto di competenza.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Daniela Bonomelli



COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)
Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE
P.IVA/C.F. 00994350155

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 27.05.2014)

AGGIORNAMENTO MARZO 2016

SOMMARIO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 01 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 02 - PRESUPPOSTO	4
ART. 03 - SOGGETTO ATTIVO	4
ART. 04 - COMPONENTI DEL TRIBUTO.....	4
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	5
ART. 05 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 06 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	5
ART. 07 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI.....	5
ART. 08 - SOGGETTI PASSIVI	6
ART. 09 - SOGGETTO ATTIVO	6
ART. 10 - BASE IMPONIBILE	6
ART. 11 – IMBULLONATI	7
ART. 12 - TERRENI AGRICOLI	8
ART. 13 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA	8
ART. 14 - DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE	8
ART. 15 - ASSIMILAZIONI.....	8
ART. 16 - ESENZIONI	9
ART. 17 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO	10
ART. 18 - VERSAMENTI	11
ART. 19 - DICHIARAZIONE	11
ART. 20 - ACCERTAMENTO	11
ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA	12
ART. 22 - SANZIONI ED INTERESSI.....	12
ART. 23 - RIMBORSI.....	13
ART. 24 - CONTENZIOSO	13
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	13
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARIP).....	14
Art. 26 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	14
Art. 27 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.....	14
Art. 28 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	14
Art. 29 - PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	15
Art. 30 - SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA	15
Art. 31 - SUPERFICI NON SOGGETTI A TARIFFA	16
Art. 32 – ESCLUSIONE / RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	17
Art. 33 - ESENZIONI	17
Art. 34 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	18
Art. 35 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	18
Art. 36 - TARIFFA DI RIFERIMENTO	18
Art. 37- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE.....	18
Art. 38 - COMPONENTI DI COSTO	19
Art. 39 - METODO UTILIZZATO	20
Art. 40 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	20
Art. 41 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	21

Art. 42 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ	21
Art. 43- CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	21
Art. 44 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	22
Art. 45 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.....	23
Art. 46 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO	23
Art. 47 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA	24
Art. 48 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	25
Art. 49 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	25
Art. 50 – COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	26
Art. 51 - SERVIZI	26
Art. 52 - PERDITA O MANCATA RESTITUZIONE DELLA “NAVIGLI CARD”	26
Art. 53 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	26
Art. 54 - IL TRATTAMENTO DEI DATI.....	26
Art. 55 - CONTROLLI E VERIFICHE	27
Art. 56 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	27
Art. 57 - DENUNCIA D’INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE E CONDUZIONE.....	27
Art. 58 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI.....	28
Art. 59 – ACCERTAMENTI.....	28
Art. 60 - RISCOSSIONE	28
Art. 61 – CONGUAGLI.....	30
Art. 62 - SANZIONI.....	30
Art. 63 – RIMBORSI	31
Art. 64 - ISTANZA DI CONTESTAZIONE.....	31
Art. 65 - ENTRATA IN VIGORE	31
Art. 66 - ABROGAZIONI	31
Art. 67 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO E RIFERIMENTI DI LEGGE	32
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	33
ART. 68 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE	33
ART. 69 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	33
ART. 70 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI.....	33
ART. 71 - SOGGETTI PASSIVI	34
ART. 72 - SOGGETTO ATTIVO.....	34
ART. 73 - BASE IMPOSIBILE.....	35
ART. 74 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA	35
ART. 75 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.....	35
ART. 76 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	36
ART. 77 - VERSAMENTI.....	36
ART. 78 - DICHIARAZIONE.....	37
ART. 79 - ACCERTAMENTO	37
ART. 80 - RISCOSSIONE COATTIVA	38
ART. 81 - SANZIONI ED INTERESSI.....	38
ART. 82 - RIMBORSI.....	38
ART. 83 - CONTENZIOSO	39
ART. 84 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	39

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Vittuone, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 02 - PRESUPPOSTO

1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 03 - SOGGETTO ATTIVO

1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Vittuone per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 04 - COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:

- *la componente patrimoniale*, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modifiche e/o integrazioni;
- *la componente servizi, articolata a sua volta:*
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche e/o integrazioni, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARIP), di cui all’art. 1, comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche e/o integrazioni, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 05 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Vittuone dell’imposta municipale propria, d’ora in avanti denominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche e/o integrazioni;
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di Vittuone, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 06 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come da disposizioni di legge vigenti.

ART. 07 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento:
 - a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
 - c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriaione per pubblica utilità. Non sono

considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 08 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ART. 09 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Vittuone relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 10 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, comm1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando

per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'abitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, (sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale)
9. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento.

ART. 11 – IMBULLONATI

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19

aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

3. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

ART. 12 - TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono esentati dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione.
2. Il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli non posseduti e condotti da CD e IAP è 135.
3. I terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile sono esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ART. 14 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruibile fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ART. 15 - ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;

2. La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 16 - ESENZIONI

- I. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; Gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS o enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali che operano nel settore dell'istruzione e dell'assistenza beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta; tale esenzione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale
 - i. Gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali, situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, beneficiano dell'esenzione per il periodo di svolgimento dei lavori; tale esenzione non viene applicata alla quota IMU di competenza statale

- j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dall'art.14. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- o. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- q. L'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- r. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- s. i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile indipendentemente dalla loro ubicazione.

ART. 17 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 5,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri cointestatari. Per poter accedere a tale agevolazione, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

ART. 19 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 20 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni

attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente.

ART. 22 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concorrenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 23 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 18, comma 6, del presente regolamento.

ART. 24 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra precedente disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si applica dal 1 gennaio 2016.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARIP)

Art. 26 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, ha per oggetto la disciplina della TARIP diretta alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, prevista dall'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 27 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Gestore del Servizio è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Art. 28 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata, ai sensi dell'art.1 commi 651 e 668 della Legge n. 147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art.1 comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. La tariffa, ai sensi del comma 668 art. 1 Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che è anche titolare del credito dell'utenza.
7. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nell'Azienda Speciale "Consorzio dei Comuni dei Navigli" (di seguito "CCN").
8. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

9. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 29 - PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, che producano o che potenzialmente siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TIA2). Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per il calcolo della TARI, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a TARI è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al CCN, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.
5. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

Art. 30 - SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA

1. Sono soggetti a tariffa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-

- edilizio, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte su almeno un lato, comprese quelle accessorie e pertinenziali.

Art. 31 - SUPERFICI NON SOGGETTI A TARIFFA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali di cui all'art. 32 comma 2;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tariffabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 32 – ESCLUSIONE / RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARIP non si tiene conto, limitatamente al 50% della quota fissa e della quota variabile, di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati sulla base delle disposizioni del presente regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento della quota variabile pari al 20%.
4. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di competenza dell'agevolazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Le riduzioni/esclusioni sono applicate a condizione che sia stata presentata la denuncia originaria o di variazione con l'indicazione delle superfici interessate alla riduzione/esclusione. La mancata presentazione della documentazione attestante lo smaltimento così come indicato nel punto b) di cui sopra, comporta la revoca del beneficio e la fatturazione in sede di conguaglio da parte del soggetto gestore relativamente alle intere superfici su cui insiste l'attività produttiva e magazzini ad essa correlati.

Art. 33 - ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa:
 - a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta ferma la disciplina della tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a corrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al CCN, un contributo forfetario determinato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;
 - b) locali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a carico del Comune;
 - c) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto;
 - d) i locali, già assoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da professionisti o artigiani c/terzi le cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non determinano produzione di rifiuti.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 34 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 35 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e termina lo stesso giorno in cui si è verificata la cessazione, se la denuncia di cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 57 comma 4).
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre i termini previsti dall'art. 32 comma 4), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta se l'utente dimostrì che la stessa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostrì di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio;
 - b) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento all'interno di uno dei Comuni appartenenti al CCN.
5. Il CCN in collaborazione con il Comune procede alla cessazione d'ufficio delle utenze nel caso di emigrazione in altro Comune di tutto il nucleo familiare nel caso in cui i locali siano stati occupati a titolo di locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del proprietario dei locali.

Art. 36 - TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. La tariffa di riferimento è determinata in modo che il totale delle entrate rispetti il grado di copertura integrale dei costi di gestione di cui all'art. 28, comma 4 del presente Regolamento.
2. Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo di utenza, mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono di determinare la quota variabile per ogni utenza.

Art. 37- DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE

1. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto

conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso di inflazione programmato.

2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
3. La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f + ACC$$

dove:

- CSL** = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche
CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso
CGG = Costi Generali di Gestione
CCD = Costi Comuni Diversi
AC = Altri Costi
CK = Costi d'uso del Capitale
ACC = Fondo rischi svalutazione crediti
CRT_f = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa
CRD_f = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

4. La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

- CRT_v** = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.
CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.
CRD_v = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.
CTR = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia.

Art. 38 - COMPONENTI DI COSTO

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

1.1. *Costi operativi di gestione - CG*

- a) **CGIND** = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi: **CSL, CRT_f, CRT_v, CTS, AC**

- b) **CGD** = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi: **CRD_f, CRD_v, CTR**

Nel computo dei costi **CGD** non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

1.2. *Costi Comuni - CC*

In tali costi sono compresi: **CARC, CGG, CCD**

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

1.3. Costi d'uso del Capitale - CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

- r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato
- KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
- I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento
- F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

1.4. Accantonamenti

Accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

2. Il CCN deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 39 - METODO UTILIZZATO

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
 - utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
 - utenza non domestiche comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 238 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.
4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 40 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

- I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- Il Comune determina i coefficienti di adattamento (Ka) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 1a/1b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.
- I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 41 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR 158/99 o determinandoli in via sperimentale attraverso analisi proprie effettuate valutando la produzione di rifiuti di ogni singola categoria di utenza.
- I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
- E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel corso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di produttività assegnato.

Art. 42 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

- L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 41, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.II.AA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
- La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Art. 43- CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

$TFd(n, S)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S .

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) * Ka(n)$$

dove:

$Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$S_{tot}(n)$ = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

$Ka(n)$ = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Cu$$

dove:

$TVd(n)$ = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 44 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Qapf$ = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * Kc(ap)$$

dove:

$Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$1. \quad TVnd = Cu * Quv$$

dove:

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica.

Cu = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Quv = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica.

Art. 45 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:
 - per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi.
 - per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 44 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di riferimento con un minimo imponibile di Euro 15.
3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della tariffa:
 - nucleo 1 per tutte le superfici.

Al fine di verificare che l'utenza non sia stabilmente attiva, possono essere richiesti, a cura del soggetto gestore e/o del Comune, copia delle bollette dei consumi per le utenze a rete.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 47, comma 2.

Art. 46 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione del "resto", rifiuti indifferenziati, con il:
 - *Sistema a transponder*

L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili, utilizzati per più conferimenti dallo stesso utente, esempio contenitori rigidi di diverse capacità.

Con l'applicazione del sistema, avviene comunque l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID posto sull'automezzo di raccolta, viene rilevato il conferimento del rifiuto. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione.

Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la capacità totale sarà distribuita su tutti gli utenti in relazione al nucleo familiare.

3. Per la raccolta dei rifiuti differenziati, gli utenti hanno a disposizione appositi contenitori. Per alcuni tipi di rifiuti differenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal gestore del servizio (per esempio: campane stradali per il vetro e l'alluminio o contenitori per i medicinali scaduti presso le farmacie e gli ambulatori medici). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti direttamente dalle utenze presso l'Ecocentro ed in particolare per le utenze attività i conferimenti sono disciplinati da un'apposita Convenzione.
4. Non saranno raccolti i rifiuti contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal CCN. L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto da questo Regolamento.

Art. 47 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1. La tariffa è ridotta per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
 - a) fino al 60% per locali o aree soggetti a tariffazione, destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, benefiche, ospedali, istituti pubblici di ricovero, assistenziali, collegi, convitti, conventi e cooperative sociali;
 - b) del 60% quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto di raccolta.
2. La tariffa è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
 - a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni all'anno. Il Comune si riserva di accertare quanto dichiarato;
 - b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. La tariffa è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
 - a) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche che praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la frequenza degli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta di rinnovo entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo. Agli utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio domestico non sarà consegnato l'apposito contenitore per il conferimento della frazione organica compostabile al servizio di raccolta porta a porta.
4. In attuazione del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. A questo proposito si stabilisce che:
 - per "riciclo" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini;
 - la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
 - nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio, avviati al riciclo.

Ai fini dell'applicazione della suddetta agevolazione per le utenze non domestiche il soggetto passivo deve produrre apposita dichiarazione al CCN, presentando idonea documentazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità dei rifiuti avviata al recupero nell'anno di riferimento, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

Tali agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. La TARI è ridotta del 50% per la quota fissa e variabile per locali o aree di cui all'art. 32 comma 2, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, il Comune si riserva la facoltà di applicare delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
7. Le utenze interessate di cui ai commi 4 e 5 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 31 Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali di cui al comma 5. La detrazione della tariffa sarà determinata a consuntivo e contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.
8. Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di dichiarazione.
9. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni regolamentari del Comune.
10. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre di ogni anno il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza di tale denuncia, si recupererà il contributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui era stata richiesta o denunciata l'applicabilità delle riduzioni. In tale caso, inoltre, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
11. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili.

Art. 48 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all'Ecocentro, a condizione che quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da un apposito Regolamento.

Art. 49 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.
2. I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino avere titolo per la concessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari riconosciuti idonei in base alla

normativa ISEE, secondo i parametri annualmente stabiliti dall'organo esecutivo con l'atto con cui vengono definite le fasce ISEE.

Art. 50 – COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni di cui agli art. 47 comma 1, lettera a), comma 3 lettera a), art. 48. e art. 49 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio comunale; tali importi non potranno eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi del comma 660 dell'art. 1 Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

Art. 51 - SERVIZI

1. All'utente sono garantiti i seguenti servizi:
 - a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
 - b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
 - c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
 - d) sportello aperto al pubblico per eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o per la distribuzione del materiale informativo;
 - e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la differenziazione.
2. La tessera identificativa di cui al comma 1 lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:
 - identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CCN;
 - chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio di raccolta differenziata che vi si svolge;
 - validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

Art. 52 - PERDITA O MANCATA RESTITUZIONE DELLA "NAVIGLI CARD"

1. In caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo smarrimento al CCN e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera verrà addebitato in fattura a € 2,50.
2. In caso di cessazione dell'utenza il contribuente dovrà restituire al CCN la tessera magnetica identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata.

Art. 53 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contenitori e/o sacchi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti in base alle modalità previste all'art. 46 del presente regolamento.
3. Tutti gli utenti sono tenuti ad osservare il sistema di gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati contenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze.

Art. 54 - IL TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione dei ruoli per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma 1 lettera p) del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 è effettuato dal CCN nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede, ad inviare al CCN le banche dati su supporto magnetico inerenti agli archivi anagrafici e agli archivi tributi. La comunicazione e la diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 30 e 19 comma 3 del D. Lgs n. 196/2003.
4. Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
6. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D. Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalle lettere a) e c) dell'art. 24 del D. Lgs 196/2003, ovvero, quando il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
7. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dal CCN.
8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nelle banche dati comunali.

Art. 55 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cui produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a 0 (zero).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il gestore può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato ed identificato con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 56 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento in concessione il responsabile è il rappresentante legale del concessionario.

Art. 57 - DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

1. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche concernenti la variazione di uno degli elementi necessari per il calcolo della tariffa (superficie, nucleo e tipo di attività), gli utenti devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree tariffabili su modulo predisposto e disponibile sia presso gli uffici del CCN che presso gli uffici comunali.
2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata copia della denuncia.

4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. 1 Legge 147/2013.
5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla normativa vigente.
6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 38 comma 3, produce i propri effetti a partire dal giorno in cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà effetto per le annualità già conguagliate, fatta salva l'attività di accertamento di cui all'art. 59.

Art. 58 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a quello indicato dall'art. 45 comma 3.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tariffa del CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di cui all'art. 57 comma 4. Tale denuncia deve essere presentata solo in caso di variazioni che comportano cambio di intestazione dell'utenza e per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

Art. 59 – ACCERTAMENTI

1. Il CCN svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se queste comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata ne viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'ufficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. Il contribuente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione di un importo inferiore a quella in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

Art. 60 - RISCOSSIONE

1. Essendo stati realizzati nel territorio comunale sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, col presente regolamento si prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad IVA, di cui al comma

668 dell'art.1 della Legge 147/2013, applicata e riscossa dal CCN nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

2. Il CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della tariffa nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
3. La fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo di IVA, addizionale provinciale.
4. La TARIP sarà riscossa tramite emissione di fattura in acconto (calcolata sui 10/12 delle tariffe dell'anno precedente) con rate scadenti il 31/3 ed il 30/6; successivamente si procederà con un'emissione di saldo, con scadenza 31/10, elaborata con le tariffe definitive dell'anno di competenza e comprensiva del conguaglio dell'anno precedente. Nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata. Le modalità di versamento sono individuate nel MAV, BP o RID, oppure con servizi Web o POS di prossima attivazione da parte del CCN.
5. Le fatture sono spedite, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale, agenzie di recapito o posta elettronica.
6. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. Il CCN, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata nella fattura, invia all'utente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito sollecito di pagamento idoneo a liquidare la pretesa e fissare la scadenza in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Nel predetto sollecito verranno addebitate all'utente anche le spese di emissione e di notifica, come definite dal contratto di servizio tra il Comune ed il CCN. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle forme consentite dalla normativa; in via prioritaria il CCN provvederà direttamente alla emissione delle ingiunzioni di pagamento ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910 e del DL 248/2007 articolo 36 comma 2, con addebito dei costi di notifica come definite dal contratto di servizio tra il Comune ed il CCN, oltre agli interessi.
7. Su richiesta del contribuente, il CCN, a mezzo di determinazione del Direttore, nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per importi superiori ad € 20.000,00; il numero delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. Se l'importo è superiore ad € 10.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.
8. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
 - fino ad € 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili, con importo minimo delle rate € 50/cad;
 - da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
 - da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
 - da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - oltre € 20.000,01 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - in caso di richiesta di dilazione straordinaria oltre le 24 rate mensili è necessario acquisire il parere del Comune di competenza attraverso atto formale.
9. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) il carico non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 0,5 punti percentuali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Per la riduzione del debito dell'utente è sempre necessario l'atto formale del comune di residenza fatto salvo il caso di procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 61 – CONGUAGLI

1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è prevista, a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, una fatturazione di conguaglio compensativo.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni o cessazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione di cui al comma 1).

Art. 62 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Per il recupero d'ufficio delle posizioni non dichiarate e dei versamenti non eseguiti dopo la notifica del sollecito, saranno addebitate le seguenti penalità a titolo di risarcimento del danno subito nonché delle spese sostenute:
 - Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza: € 85,00
 - Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze: € 275,00
 - Infedele dichiarazione: € 175,00
 - Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa: € 175,00
 - Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 Legge 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: € 300,00
 - Mancato versamento della tariffa richiesta con il sollecito di pagamento: € 275,00 oltre gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale, calcolati in ragione di anno per ogni giorno di ritardo oltre alle spese di generazione e notifica di cui al contratto di servizio tra Comune e CCN. I predetti interessi e spese saranno applicati nelle ingiunzioni di pagamento.
3. I suddetti importi saranno quantificati contestualmente alla contestazione di addebito con diritto dell'utente di produrre memorie e osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Per le seguenti violazioni, il CCN procederà all'applicazione delle seguenti sanzioni qualora espressamente autorizzato dal Comune a seguito di accertamento dell'infrazione:
 - a) mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 100% sulla tariffa intera, sino ad un massimo di euro 500;
 - b) interruzione dell'utilizzo di pannolini lavabili senza giustificazione: recupero della riduzione applicata e maggiorazione del 50% sulla tariffa intera, sino ad un massimo di euro 500;
 - c) uso di sacchi e contenitori, aperti che non rispettano il volume previsto: € 100,00;
 - d) conferimento di materiale non conforme alla tipologia del contenitore della raccolta differenziata: € 200,00
5. Ai fini della quantificazione della tariffa da recuperare il CCN, per la quota fissa della tariffa applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e al tipo di attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie rilevata, ai sensi dell'art. 59 del presente regolamento.
6. A cadenza semestrale (31/7 – 31/01) il CCN provvederà ad analizzare i mancati conferimenti ed a inoltrare agli utenti interessati, a mezzo lettera raccomandata A/R, la dichiarazione giustificativa di produzione uguale a zero con obbligo di risposta da parte dell'utente entro 30gg dal ricevimento delle predetta raccomandata. In caso di mancata restituzione si procederà all'applicazione di una penalità di € 100,00 per le utenze domestiche e € 200,00 per le utenze attività.

Le giustificazioni ricevute dagli utenti saranno analizzate dal CCN e rendicontate al Comune, che autorizzerà il CCN, per singola posizione, all'applicazione di sanzioni così determinate:

- utenze domestiche € 200,00;
- utenze non domestiche € 400,00.

In aggiunta alle sanzioni sopra citate verranno inoltre addebitati d'ufficio in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

- a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

Categoria	Descrizione Categoria	Volume/annuo
1R	NUCLEO 1	900
2R	NUCLEO 2	1.600
3R	NUCLEO 3	2.000
4R	NUCLEO 4	2.500
5R	NUCLEO 5	2.900
6R	NUCLEO 6	3.100

- b) per le utenze non domestiche, la produzione verrà determinata sulla base dei coefficienti ministeriali di cui al DRP 158/99 (Kd minimi) della categoria di attività corrispondente ridotti del 50%.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I° della legge 24.11.1981 n° 689 recante norme sulla depenalizzazione.

Con provvedimento (successivo) la G.C. determina i coefficienti delle categorie sperimentali assimilandole a quelle previste dal DPR 158/99.

Art. 63 – RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 64 - ISTANZA DI CONTESTAZIONE

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al CCN contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il ricevente l'istanza, risponde in forma scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 65 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° Gennaio 2016.

Art. 66 - ABROGAZIONI

Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della tariffa relativa alle annualità pregresse.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 67 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO E RIFERIMENTI DI LEGGE

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 68 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Vittuone dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, , e successive modifiche e/o integrazioni, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Vittuone assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 69 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La TASI è imposta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ai sensi dell'art. 1 c. 14 L 208/15).
4. La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Vittuone, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011.
5. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
6. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

ART. 70 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriaione per pubblica utilità;
- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 71 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2 del presente.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 25 %; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 72 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Vittuone relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 73 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la TASI è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 1° gennaio 2016.
5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 L 147/13, pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. (L 147/13 art. 1 c. 678)

ART. 74 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Il Comune, con deliberazione consigliare, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all'art. 1, commi 676, 677, 678 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i..

ART. 75 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 731 della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i..
2. Sono escluse dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e le pertinenze delle medesime dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;

4. La base imponibile TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
6. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

ART. 76 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 77 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 80, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di GIUGNO e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 GIUGNO di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.
6. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Per il primo anno di applicazione, e comunque sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è liquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità sopradescritte.

7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

ART. 78 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 79 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ART. 80 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 81 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 82 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

ART. 83 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate con apposito provvedimento del funzionario responsabile.

ART. 84 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra precedente disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 34 DEL 24/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14 APR. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 14 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 14 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E DETRAZIONI		1	35	24/03/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio comunale)

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dalla Legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, fissa i criteri di applicazione dell'IMU;

Visto l'art. 52, del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis."*;

Visto che l' art. 1, commi 10, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 53 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone quanto segue:

- Il comma 10 lettera a) elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

Con la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato;

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016;

La lettera c) interviene sul comma 5, dell'articolo 13, del D.L. 201, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la

riduzione a 75, prevista dal co.707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;

La lettera d) abroga l'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore.

- Il comma 13 viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione IMU viene poi estesa ai terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della Legge 448 del 2001;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
- Il comma 15 integra l'articolo 13, co.2 del D.L. 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica.
- Il comma 16 sostituisce il co. 15-bis dell'articolo 19 del D.L. 201 del 2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate "di lusso" ("che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"), per le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, è confermata la spettanza della detrazione a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui la destinazione stessa si verifica, restando ininfluente la quota di possesso.
- Il comma 53 integra il contenuto dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 21 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- I commi dal 22 al 24 dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale. Il comma 22 dispone che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla

presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA. Il comma 23, limitatamente al 2016, dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento IMU/TASI, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 co. 4 del D.L. 201/2011 (efficacia delle nuove rendite a decorrere dall'anno successivo).

Visto l'art. 1 commi 17 e 20 della L. 208 del 28 dicembre 2015;

Visto l'art. 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 19 del 27/07/2015 in cui si definivano le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l' anno 2015;

Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016 è stato pubblicato il Decreto 1° marzo 2016 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

Visto il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" e tenuto conto delle agevolazioni ivi previste;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
ALIQUOTA BASE	0,96 %
Abitazioni principali e relative pertinenze per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,40 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,40 %

Immobili dati in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi familiari entro i seguenti limiti: parenti in linea retta di primo grado ed affini di primo grado, i quali la utilizzano quale abitazione principale. La concessione in uso gratuito e il grado di parentela si rilevano dalla dichiarazione sostitutiva che il soggetto passivo deve presentare.	0,76 %
--	--------

2. di stabilire, per l'annualità 2016, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Quindi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4º comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 54 del 27/01/2016 Ufficio: Ufficio Tributi

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Fornitore

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fornitore

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 35 DEL 24/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14 APR. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 14 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 14 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 36	DATA 24/03/2016
	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E DETRAZIONI				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio comunale)

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E
DETRAZIONI**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che la Legge n. 147/ 2013 e s.m.i. prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto l'art. 1, commi 14 e 708, della L. 208 del 28 dicembre 2015 i quali stabiliscono quanto segue:

- Il comma 14 elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. La previsione di minor gettito, ai sensi dell'art. 1, commi 17 e 20, della L. 208/2015 verrà compensato interamente mediante incremento del Fondo di Solidarietà Comunale.
- La lettera b) riformula il presupposto impositivo della Tasi stabilendo che esso è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili classificati nella categorie A/1, A/8 e A/9.

- La lettera c) prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che rimangano invenduti e non siano locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Le aliquote TASI 2016 non potranno essere aumentate rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dall' art. 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015. Per tale fattispecie, rimane comunque ferma l'esenzione IMU, disposta dall'art. 13, co. 9-bis, del dl 201 del 2011. Per tale fattispecie, inoltre, rimane ferma l'esenzione IMU, disposta dall'art. 13, co. 9-bis, del dl 201 del 2011.
- La lettera d) prevede che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli "immobili classificati nelle categorie A1, A8, A9, è tenuto al versamento della TASI nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento vigente nel 2015.
- Il comma 53 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU e la TASI, sono determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75 per cento.

Considerato che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune poteva reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI;

Dato che i costi relativi ai servizi indivisibili comunali saranno parzialmente coperti dai seguenti stanziamenti dello schema del bilancio di previsione per l'anno 2016:

IMPORTO PREVISTO	
Gestione e Manutenzione Patrimonio	€ 151.400,00
Viabilità e illuminazione pubblica	€ 171.765,00
Ambiente e verde pubblico	€ 72.200,00
Totale	€ 395.365,00
Gettito Tasi stimato	€ 390.000,00

Visto l'art. 1, commi 17 e 20, della L. 208 del 28 dicembre 2015;

Visto l'art. 1, comma 26, della L. 208 del 28 dicembre 2015;

Ritenuto opportuno:

- applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali; ed a quelle a queste assimilate per legge, non soggette ad IMU in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- di avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,40 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;
- rispetto allo 0,80 per mille prevista dal citato D.L.;
- di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali tale da determinare un prelievo TASI tendenzialmente inferiore al prelievo IMU;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ad euro 390.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- 1) aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a), c) e d) del Decreto Legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) aliquota TASI del 1,40 per mille per tutti gli altri casi diversi dal punto precedente, tale aliquota è composta dall'1 per mille quale aliquota base e l'ulteriore 0,40 per poter effettuare le detrazioni previste;
- 3) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 25% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
- 4) detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione Euro
Fino a 400	100
401-500	75
501-600	50
601-700	25
Oltre 700	0

- 5) detrazione di 33 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con rendita dell'abitazione principale, comprese le pertinenze, fino a € 700,00;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di riconfermare per l' anno 2016 le aliquote dell'anno precedente:

- aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a), c) e d) del Decreto Legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- aliquota TASI del 1,40 per mille per tutti gli altri casi diversi dal punto precedente;
- nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 25% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;

DELIBERAZIONE Commissariale NR. 36 DEL 24/03/2016

- detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione Euro
Fino a 400	100
401-500	75
501-600	50
601-700	25
Oltre 700	0

- detrazione di 33 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e con rendita dell'abitazione principale, comprese le pertinenze, fino a € 700,00;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016;
 - 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Quindi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

Numero: 52 del 27/01/2016 Ufficio: Ufficio Tributi

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Fabrizio

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE




Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fabrizio

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Sara Balzarotti



Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 36 DEL 24/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14 APR. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 14 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 14 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Vallese".

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag.	N.	DATA
	PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE		1	37	24/03/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio comunale)

L'anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 15.00, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che con proprio atto deliberativo il Comune di Vittuone ha aderito al Consorzio dei Comuni dei Navigli, affidando al medesimo la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, nonché la riscossione della relativa tariffa;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 che prevede l'approvazione di un Piano Finanziario quale strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che sulla base del Piano Finanziario vengono determinate le tariffe al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 158/99 che determina l'articolazione tariffaria;

Dato atto che nel Comune di Vittuone viene applicata la tariffa a quantità con conseguente determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza sono stati adeguati i coefficienti Ka per le utenze domestiche e i Kc relativi alla componente non domestica ai limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/99, come meglio specificato nell'allegato;

Visto il "Piano finanziario e relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2016", che il Consorzio dei Navigli ha predisposto e trasmesso a codesto Ente;

Considerato che il Piano Finanziario suddetto, come stabilito dal citato art. 8 del D.P.R. n. 158/99, prevede in particolare:

1. la relazione sull'organizzazione e la frequenza e qualità dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata e il modello gestionale;
2. il programma degli interventi previsti, il piano degli investimenti, i beni e le strutture utilizzati, le risorse finanziarie necessarie;

Verificato che la percentuale di copertura dei costi inerenti il servizio, quantificata sulla base di tale piano, risulta pari al 100%;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Finanziario tariffa rifiuti anno 2016 predisposto ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 158/99 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli art. 2 e 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, redatto dal Consorzio dei Comuni dei Navigli ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999, ed allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale dello stesso;
2. di provvedere all'invio di copia del Piano Finanziario approvato, per il tramite del Consorzio dei Navigli, all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e successive integrazioni e modifiche;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

Numero: 33

del 26/01/2016

Ufficio: Ufficio Tributi

OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016 - APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Fonsevele

Vittuone, 23/3/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fonsevele

Vittuone, 23/3/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti



COMUNE DI VITTUONE

PROVINCIA DI MILANO

**Piano finanziario e relazione di
accompagnamento per la tariffa
del servizio di gestione dei rifiuti
urbani
Anno 2016
ai sensi dell'Art. 8 del DPR del
27 aprile 1999, n. 158.**



Indice generale

1 PREMESSA NORMATIVA.....	3
2 SISTEMA ATTUALE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO.....	4
2.1 RACCOLTE A DOMICILIO.....	4
2.2 RACCOLTA PRESSO L'ECOCENTRO.....	4
2.3 RACCOLTE CON CONTENITORI SUL TERRITORIO.....	5
2.4 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, PIAZZE PUBBLICHE E PARCHI.....	5
2.5 ATTIVITA' CENTRALI.....	5
2.6 ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE COMPLESSIVA DI RIFIUTI.....	6
3 PIANO FINANZIARIO.....	8
3.1 ANALISI DEI COSTI DEI SINGOLI SERVIZI.....	8
3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.....	8
3.1.2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo.....	8
3.1.3 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui.....	9
3.1.4 Altri Costi – AC.....	9
3.2 COSTI DI GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	9
3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle RD.....	10
3.2.2 Introiti per cessioni materiali e contributi CONAI.....	10
3.2.3 Costi di trattamento, riciclo – CTR.....	11
3.3 COSTI COMUNI.....	11
3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso.....	12
3.3.2 Costi generali di gestione.....	12
3.3.3 Costi comuni diversi.....	13
3.3.4 Costi d'uso del capitale – CK.....	14
3.4 ACCANTONAMENTI	14
4. SINTESI DEL PIANO.....	15
5. DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K DI APPLICAZIONE TARIFFARIA	16



1. PREMESSA NORMATIVA

La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, ha istituito a far data dal 1º gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

La Legge 147/2013 al comma 668 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

La tariffa è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche. La ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Il presente **Piano Finanziario** (di seguito semplicemente PF) viene previsto all'art. 8 del DPR 158/99 quale strumento approvato dai singoli Comuni, relativamente agli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani e copia di esso deve essere presentata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti insieme alla relazione programmatica citate allo stesso articolo.



2. Sistema attuale di raccolta e smaltimento

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Vittuone viene gestito dal Consorzio dei Comuni dei Navigli.

Dal 16 Febbraio 2015 il Consorzio provvede allo svolgimento dei servizi mediante affidamento in appalto dei servizi di raccolta e trasporto alla società **Ideal Service Srl** con scadenza del contratto a settembre 2019.

Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento e/o smaltimento dei materiali prodotti.

2.1 Raccolte a domicilio

Il circuito di raccolta a domicilio riguarda le seguenti tipologie di rifiuto:

Rifiuto	Modalità di raccolta	Frequenza
Resto secco	Contenitori con Rfid	Settimanale
Pannolini	Sacco azzurro	Settimanale + 2° giro a richiesta
Umido	Sacchi in mater-bi/bidoncini	Bisettimanale
Carta e cartone	Sfusa, legata in pacchi o messa in scatoloni	Settimanale
Plastica	Sacchi qiali traslucidi	Settimanale
Verde	Contenitori	Settimanale
Vetro	Contenitori	Settimanale

2.2 Raccolte presso l'Ecocentro

Nel Comune di Vittuone è presente una piattaforma ecologica situata in Via Tonale, costituita da un'area attrezzata, recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico.

Presso la piattaforma possono conferire i loro rifiuti:

- le utenze domestiche
- le utenze non domestiche solo se il peso dei rifiuti conferiti non supera i 30 kg di peso, oltre a questo peso la ditta dovrà compilare un formulario e stipulare un apposito contratto con il Consorzio.

L'orario di apertura è:

- dal 1° Ottobre al 30 Aprile: martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.30; mercoledì dalle 14.00 alle 17.30 solo per UND; sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30.
- dal 1° Maggio al 30 Settembre: martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00; mercoledì dalle 14.00 alle 17.30 solo per UND; sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantire la raccolta dei rifiuti separata per tipologia.



2.3 Raccolte con contenitori sul territorio

Sul territorio comunale è anche previsto un circuito di raccolta con contenitori dedicati per le seguenti tipologie di rifiuto:

- farmaci scaduti o inutilizzati c/o farmacia comunale;
- pile;
- indumenti usati.

2.4 Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche, parchi

Il servizio di spazzamento avviene in maniera mista, sia meccanizzata tramite autospazzatrice sia manuale.

- Il servizio ha una frequenza settimanale ed il territorio comunale è stato diviso in due zone: zona A (martedì) e zona B (venerdì).

2.5 Attività centrali

Gli Enti consorziati affidano al Consorzio le attività inerenti al settore ambientale, sia per l'organizzazione dei servizi che per l'applicazione della tariffa, in particolare:

- ricerca degli impianti di sbocco per le raccolte (anche in fase di emergenza) e relativi controlli;
- ricerca di fornitori sia di mezzi che del materiale per le raccolte;
- ottimizzazione dell'organizzazione delle raccolte;
- relazioni con enti, associazioni e consorzi obbligatori (Ministero, Regione, Provincia, Consorzi Comunali, Comunità Montane, Conai, Anci, WWF, Legambiente, etc.);
- compilazione dei registri di carico e scarico per movimenti relativi alle diverse tipologie di rifiuto conferite presso le Piattaforme autorizzate;
- compilazione del MUD;
- fornitura del materiale necessario per l'informazione all'utenza del sistema di gestione ambientale;
- gestione della tariffa (banche dati, simulazioni, emissione fatture, rendicontazione dei pagamenti, solleciti, ecc.).



2.6 Andamento della produzione complessiva di rifiuti

La seguente tabella riporta la produzione complessiva dei rifiuti prevista per il 2016 con una percentuale di raccolta differenziata pari al 77%.

RIFIUTI PRODOTTI - ANNO 2016			Consuntivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
C.E.R.	Descrizione	Modalità	Kg	Kg	Kg
200301	Rifiuti urbani non differenziati	Porta a porta	1.032.530	846.925	595.896
200301	Rifiuti urbani non differenziati	Ecocentro	47.240	9.680	97.752
200301	RSU		1.079.770	856.605	693.648
200303	Residui della pulizia stradale	Sul territorio	75.420	85.440	104.448
200303	Residui della pulizia stradale	Ecocentro	0	0	16.296
200303	SPAZZAMENTO		75.420	85.440	120.744
200307	Rifiuti ingombranti 75%	Ecocentro	182.950	285.124	81.000
200307	Rifiuti ingombranti 75%	Porta a porta	62.447	58.654	15.624
200307	INGOMBRANTI 75%		245.397	343.778	96.624
	Totale rifiuti indifferenziati		1.400.587	1.285.823	911.016
	% sul totale dei rifiuti prodotti		36,51	32,16	22,91
Rifiuti differenziati					
C.E.R.	Descrizione	Modalità	Kg	Kg	Kg
200307	Rifiuti ingombranti 25%	Ecocentro	60.980	95.036	27.000
200307	Rifiuti ingombranti 25%	Porta a porta	20.813	19.546	5.208
200307	INGOMBRANTI 25%		81.793	114.582	32.208
200108	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense	Porta a porta	701.490	802.350	846.240
200108	ORGANICO		701.490	802.350	846.240
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)	Porta a porta	274.530	242.340	282.994
200201	Rifiuti biodegradabili (verde)	Ecocentro	92.900	108.580	74.280
200201	VERDE		367.430	350.920	357.274
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	Ecocentro	125.920	145.320	122.712
200138	LEGNO		125.920	145.320	122.712
200101	Carta e cartone	Porta a porta	355.980	373.890	427.680
200101	Carta e cartone	Ecocentro	59.700	70.240	60.384
200101	CARTA		415.680	444.130	488.064
150107	Imballaggi in vetro	Porta a porta	332.520	365.515	390.009
150107	Imballaggi in vetro	Ecocentro	22.520	29.040	18.600
150107	VETRO		355.040	394.555	408.609
150102	Imballaggi in plastica	Porta a porta	139.120	160.470	273.228
150102	PLASTICA		139.120	160.470	273.228
150106	Imballaggi misti (carta e plastica)	Ecocentro	10.920	21.840	0
150106	MISTI		10.920	21.840	0
200140	Metallo	Ecocentro	23.180	27.300	20.280
200123	App. fuori uso contenenti clorofluorocarburi	Ecocentro	5.980	4.420	3.427
200135	App. elettriche ed elettroniche fuori uso	Ecocentro	14.509	12.660	13.664
200136	App. elettriche ed elettroniche fuori uso	Ecocentro	34.126	30.820	24.593
200110	Stracci e indumenti smessi	Cont. sul territorio	16.380	14.160	20.980
200131	Farmaci e medicinali	Cont. sul territorio	1.054	1.090	0
200131	Farmaci e medicinali	Ecocentro	290	580	151
200132	Farmaci e medicinali	Cont. sul territorio	0	0	1.228
200134	Pile e batterie	Ecocentro	288	0	504
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Ecocentro	294	352	152
200127	Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose	Ecocentro	12.630	11.280	11.027
170904	Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione	Ecocentro	125.520	171.260	106.032
170904	Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione	Sul territorio	0	0	317.120
080317	Toner stampa	Ecocentro	900	760	691



200125	Oli e grassi vegetali	Ecocentro	790	780	0
130208	Oli, filtri e grassi minerali	Ecocentro	1.700	2.400	1.200
160504	Gas in contenitori a pressione contenenti sostanze pericolose	Ecocentro	390	390	0
200139	Plastica dura	Ecocentro	0	0	14.080
170802	Materiali da costruzione a base di gesso		0	0	187
170301	Miscele bitumose cont. Catrame di carbone		0	0	1.600
160708	Rifiuti contenenti olio		0	0	800
Totale rifiuti differenziati			2.435.424	2.712.419	3.066.049
% sul totale dei rifiuti prodotti			63,49	68	77
Totale rifiuti prodotti			3.836.011	3.998.242	3.977.065

I dati di produzione così ottenuti vengono utilizzati per determinare i costi del Piano Finanziario per il 2016.



3. PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio finanziario 2016. Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio richiesto all'art. 8 comma 2.d del DPR 158/99.

Tutti i costi sono stati considerati esclusi da IVA quando dovuta e sono da intendersi in Euro (€).

3.1 Analisi dei costi dei singoli servizi

Tali voci possono essere divise in:

- Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche – **CSL**
- Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – **CRT**
- Costi di trattamento e smaltimento RU – **CTS**
- Altri costi –**AC**

3.1.1 Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

In questa voce sono compresi i costi relativi allo spazzamento strade, piazze e parchi.

CSL	Spazzamento strade, piazze e parchi	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0210.Spazzamento manuale	125.122,28	181.150,19	146.986,20	
0211.Pulizia stradale raccolta e trasporto (spazzamento meccanico)	29.176,04	34.410,00	56.024,59	
0212.Pulizia stradale raccolta e trasporto mercati sagre e feste (spazz. mecc.)	17.250,00	18.206,49	19.796,82	
TOTALE €	171.548,32	233.766,68	222.807,61	

3.1.2 Costi per il servizio di raccolta ed il trasporto del rifiuto residuo

Comprendono i costi relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (resto secco e ingombranti), all'acquisto del materiale utilizzato per la raccolta dell'indifferenziato (sacchi/contenitori) nonché i costi legati alla determinazione della produzione effettiva dei rifiuti.

CRT	Raccolta e trasporto rifiuto residuo	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0010.Sacchi neutri per indifferenziato	4.067,56	0	0	
0011.Sacchi azzurri	711,66	500	500	
0012.Sacchi blu coprenti	0	100	0	
0033.Lettura barcode	1.731,17	0	0	
0200.Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto (porta a porta)	106.900,53	73.069,30	63.155,44	
0201.Rifiuti urbani non differenziati raccolta e trasporto (Ecocentro)	1.451,22	272,5	2.751,82	
0220.Rifiuti ingombranti e RAEE raccolta e trasporto (porta a porta)	363,01	0	0	
0221.Rifiuti ingombranti raccolta, trasporto (Ecocentro)	13.108,71	10.197,79	2.897,10	
TOTALE €	128.333,86	84.139,59	69.304,36	



3.1.3. Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a smaltimento. Le tariffe comprendono gli oneri di trasporto a destino.

CTS	Trattamento e smaltimento	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0202.Rifiuti urbani non differenziati smaltimento	113.570,20	90.097,71	69.364,80	
0213.Residui della pulizia stradale raccolta trasporto smaltimento	13.013,87	9.726,06	10.263,24	
0222.Rifiuti ingombranti smaltimento	32.869,29	36.214,40	8.856,00	
TOTALE €:	159.453,36	136.038,17	88.484,04	

3.1.4 Altri Costi –AC

Vengono inseriti nella voce “**Altri Costi**” tutte le spese non classificabili in altre categorie specifiche, relative al corretto funzionamento della struttura.

AC	Altri costi	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
Non previsti		0,00	0,00	0,00
TOTALE €		0,00	0,00	0,00

3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

L'importo complessivo dei costi della raccolta differenziata intesi come:

- costi di raccolta e trasporto di frazioni differenziate – **CRD**
- proventi da contributi CONAI ed entrate diverse
- costi di trattamento e recupero di frazioni differenziate – **CTR**

Tale costo comprende le spese di raccolta, trattamento e di smaltimento di alcuni materiali non recuperabili, inoltre è depurata dagli introiti derivanti dalla cessione dei materiali e dai contributi CONAI.

Segue il dettaglio delle voci e degli importi.



3.2.1 Costi di raccolta e trasporto delle RD

Alcuni circuiti di raccolta differenziata vengono remunerati a fronte di una tariffa unica, che comprende la raccolta il trasporto ed il trattamento e, non potendo essere separate per singola voce, vengono riportati unicamente sotto la voce raccolta.

CRD	Costo raccolta differenziata	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0223.Rifiuti biodegradabili da cucine e mense raccolta e trasporto (porta a porta)	114.055,65	101.460,37	107.010,43	
0225.Rifiuti biodegradabili (verde) raccolta e trasporto (porta a porta)	17.083,39	26.420,87	30.877,43	
0226.Rifiuti biodegradabili (verde) raccolta e trasporto (Ecocentro)	2.403,31	2.560,32	1.751,52	
0229.Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 raccolta e trasporto (Ecocentro)	5.136,02	4.598,65	3.883,22	
0230.Smalimento legno	1.199,54	1.743,84	1.656,61	
0240.Carta e cartone raccolta e trasporto (porta a porta)	50.845,98	68.633,12	81.928,52	
0241.Carta e cartone raccolta e trasporto (Ecocentro)	3.745,62	3.380,79	2.906,40	
0250.Imballaggi in vetro raccolta e trasporto (porta a porta)	48.943,86	44.094,63	47.439,52	
0251.Imballaggi in vetro raccolta e trasporto (contenitori sul territorio)	638,66	0	0	
0252.Imballaggi in vetro raccolta e trasporto (Ecocentro)	279,16	1.397,75	272,4	
0263.Smalimento ingombranti non conformi	1.026,80	0	0	
0270.Imballaggi in plastica raccolta e trasporto (porta a porta)	58.945,15	56.593,61	86.144,75	
0287.Batterie Pile (Ecocentro)	178,56	0	114,51	
0290.Medicinali citotossici e citostatici (contenitori sul territorio)	1.968,00	1.728,00	2.112,00	
0291.Medicinali citotossici e citostatici (Ecocentro)	220,4	0	352,8	
0294.Vernici, inchiostri, adesivi e resine cont. sostanze pericolose (Ecocentro)	10.104,00	9.024,00	8.821,33	
0295.Servizio racc./trasp./smaltimento rifiuti pericolosi	916,75	1.500,00	0	
0298.Rifiuti pericolosi raccolta e trasporto e smaltimento	1.950,00	0	0	
0300.Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione trasporto (Ecocentro)	5.230,44	1.823,23	1.128,82	
0302.Toner di stampa raccolta trasporto e smaltimento	495	418	518	
TOTALE €	325.366,29	325.377,18	376.918,26	

3.2.2 Introiti per cessione materiali e contributi CONAI

Contributi in conto esercizio	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0501.Contributo per conferimento Carta	28.177,18	26.647,80	35.140,61
0502.Contributo per conferimento Vetro	4.970,56	5.117,21	5.720,53
0503.Contributo per conferimento Plastica	9.917,48	36.833,25	65.574,72
0504.Contributo per conferimento Legno	466,89	552,22	466,31
0505.Contributo per conferimento Metalli	3.708,80	4.641,00	1.622,40
TOTALE €	47.240,91	73.791,48	108.524,57



3.2.3 Costi di trattamento, riciclo - CTR

In questa voce vengono riportati i costi per il trattamento e il recupero dei rifiuti raccolti al netto dei contributi CONAI.

CTR	Trattamento e recupero da RD	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0199.Rifiuti tessili sanitari		0	0	6.505,27
0224.Rifiuti biodegradabili da cucine e mense smaltimento		62.432,61	71.409,15	75.315,36
0228.Rifiuti biodegradabili (verde) smaltimento sfuso		16.548,23	17.129,00	17.152,78
0272.Smaltimento imballaggi materiali misti		1.223,04	0	0
0301.Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione smaltimento		3.138,00	2.397,64	1.484,45
Contributi Conai		-47.240,91	-73.791,48	-108.524,57
TOTALE €		36.100,97	17.144,31	-8.066,71

3.3 Costi Comuni

Nell'ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento della tariffa.

Nel dettaglio i costi comuni vengono intesi come:

- costi di riscossione ed accertamento – **CARC**
- costi generali di gestione – **CGG**
- costi comuni diversi – **CCD**
- accantonamento fondo svalutazione crediti – **Acc.**

3.3.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso

In questo ambito sono rilevati i costi relativi alla gestione del servizio di riscossione e accertamento nonché stimati gli oneri relativi alle operazioni di sgravio e rimborso tariffario eventualmente dovuto per modificazioni dei cespiti durante l'anno di riscossione.

CARC	Costi di riscossione	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0034.Elaborazione stampa e spedizione documenti utenze	7.796,04	15.000,00	7.000,00	
0035.Rendicontazione riscossione tariffa utenze con bollettino postale	2.110,84	569	2.100,00	
0036.Spese emissione e acquisizione e incasso MAV	26,75	2.500,00	2.500,00	
0037.Spese gestione RID	5.698,44	7.735,00	5.600,00	
0043.Servizi per solleciti di pagamento e recupero crediti	12.208,50	24.842,39	29.138,00	
0045.Servizi legali per recupero crediti	143	700	2.828,00	
TOTALE €	27.983,57	51.346,39	49.166,00	



3.3.2 Costi generali di gestione

Vengono compresi i costi relativi alla gestione generale del servizio al netto delle entrate generali.

CGG	Gestione generale del servizio	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0040.Cancelleria		213,81	199,15	212,4
0050.Materiali vari di consumo		41,68	34,14	21,24
0060.Abonnamenti libri riviste		20,03	39,83	0
0070.Carburante		178,89	187,77	185,85
0001.Compenzi Revisori dei Conti		401,8	398,3	557,55
0010.Pulizia sede		278,52	273,12	265,5
0011.Elettricità sede		230,15	227,6	212,4
0013.Spese telefoniche		958,73	739,7	1.062,00
0020.Sito internet		21,07	28,45	15,93
0021.Abonnamento account servizi mail		57,77	57,47	55,44
0030.Servizi postali generali		1.853,66	796,6	531
0032.Assicurazioni varie		630,63	597,45	557,55
0038.Servizi fiscali amministrativi		2.365,84	1.707,00	1.327,50
0039.Prestazione tecniche professionali (qualità e appalti)		1.048,62	739,7	1.911,60
0040.Costi presidenza organismo vigilanza Dlgs 231		263,1	284,5	265,5
0041.Assistenza legale amministrativa		762,4	569	531
0042.Consulenza Legale		0	2.276,00	265,5
0044.Contributo previdenziale professionisti		280,98	227,6	265,5
0046.Quote associative		11,48	0	10,62
0052.Assistenza software gestionale amministrativo		266,24	187,77	212,4
0071.Spese varie		1.389,15	682,8	955,8
0090.Manutenzione e riparazione autovetture		95,75	85,35	63,72
0091.Manutenzione e riparazione macchine ufficio elettroniche		573,34	512,1	477,9
0092.Manutenzione e assistenza ascensore		106,55	62,59	79,65
0093.Manutenzione e assistenza impianti sede		97,31	39,83	53,1
0100.Elaborazione buste paga e varie		420,4	455,2	424,8
0101.Prestazioni di servizi generali		179,59	0	0
0102.Comunicazione Ambientale		2.308,27	796,6	531
0110.Rimborsi chilometrici		346,33	341,4	424,8
0111.Rimborsi spese a piè" di lista		156,42	85,35	79,65
0112.Spese di rappresentanza		0	28,45	26,55
0001.Affitto sede		691,66	688,49	642,51
0002.Noleggio apparecchiature elettroniche ufficio		536,54	398,3	371,7
0005.Locazione autovetture		0	0	191,16
0001.Salari e stipendi		26.713,92	25.946,40	25.434,90
0002.Oneri sociali e previdenziali		7.973,60	7.840,82	7.540,20
0003.Contributi Inail		150,39	127,98	138,06
0004.Contributi Previambiente + Previndai + FASI		110,21	73,97	201,78
0005.Accantonamenti T.F.R.		1.705,88	1.820,80	1.539,90
0006.Contributo Fondo FASDA		157,97	0	144,44
0007.Costo mensa del personale		628,62	625,9	531
0008.Altri costi del personale		260,48	682,8	318,6
0010.Costi per prestazioni di lavoro interinale		2.260,38	2.276,00	0
0011.Maggiorazione agenzia lavoro interinale		99,8	119,49	0



0013.Inps collaboratori	81,12	0	0
0001.Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali generali	2.077,39	2.106,05	3.609,20
0002.Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali generali	685,65	540,1	206,2
0002.Diritti camerali	84,01	85,35	47,79
0003.Tasse di circolazione	23,76	23,9	22,31
0007.Altri costi indeducibili	444,67	398,3	0
0008.Imposta TASI	2,31	0	2,1
0005.Spesi di gestione polizza capitalizzazione	26,78	28,45	26,55
0006.Arrotondamenti passivi	11,88	0	0
0001.Minusvalenze	108,7	0	0
0003.Sopravvenienze passive	243,3	0	0
0020.Entrate tariffarie per scuole, fondi e riduzioni comunali	-7.743,72	-7.910,00	-7.750,00
0030.Prestazioni di servizi vari	-51,34	0	0
0040.Vendita contenitori e attrezzi	-1.027,33	-900	0
0002.Recupero spese per attività di recupero crediti	-3.813,19	-3.150,00	-5.000,00
0020.Risarcimento sinistri	-49,89	0	0
0021.Recupero interessi di mora	-1.310,82	-1.225,00	-700
0030.Contributi governativi su acquisto autoveicoli	-31,51	0	0
0001.Interessi attivi bancari	-29,41	0	0
0002.Interessi attivi postali	-25,49	0	0
0003.Interessi attivi polizza capitalizzazione	-180,58	-122,29	-132,75
0004.Arrotondamenti su fatture emesse	4,39	0	0
0005.Arrotondamenti attivi	-26,12	0	0
0004.Sopravvenienze attive specifiche	-41.028,78	0	0
0005.Sopravvenienze attive	-260,36	0	0
TOTALE €	5.063,38	43.136,63	38.969,10

3.3.3 Costi comuni diversi

In questa categoria sono compresi i costi specifici del Comune non imputabili a singoli servizi.

CCD	Costi comuni diversi	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0020.Contenitori vari	1.258,00	1.000,00	1.500,00	
0030.Materiali vari specifici	1.296,96	320	0	
0031.Materiale informativo	702,92	304	2.286,00	
0050.Assistenza software gestionale operativo	2.969,13	3.186,40	2.973,60	
0061.Manutenzione assistenza impianti specifici	848	800	700	
0311.Servizi gestione trasponder	0	1.205,00	4.477,48	
0312.Servizi straordinari	838,63	0	0	
0313.Servizi analisi chimiche	1.131,02	1.000,00	1.281,40	
0314.Servizio di gestione Ecocentro	0	20.000,00	43.160,00	
0315.Servizi trasporto e svuotamento container vari	2.370,00	1.500,00	200	
0316.Servizi distribuzione materiale vario	318,75	0	0	
0317.Servizi logistica magazzino	895,44	887,64	892,08	
0318.Servizi distribuzione bidoni	453,89	900	450	
0319.Servizi a utenze extra tariffa	20.596,80	17.800,00	25.000,00	
0322.Servizi svolti dal Comuni	103.480,00	122.000,00	103.500,00	
0004.Noleggio containers	959,87	1.200,00	500	



0014.Salari e stipendi personale per sportello presso l'Ente	4.185,82	5.100,00	1.469,70
0015.Oneri sociali e previdenziali personale per sportello presso l'Ente	1.217,75	1.470,00	431,24
0016.Contributi Inail personale per sportello presso l'Ente	41,88	25	14,94
0018.Accantonamenti T.F.R. personale per sportello presso l'Ente	287,23	476,1	101,2
0003.Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali specifici	0	0	1.247,88
0004.Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali specifici	4.165,80	2.086,00	6
0005.Sanzioni ed ammende	51,29	11,38	15,24
0001.Interessi passivi bancari	3.573,75	11.221,32	2.124,00
0003.Interessi di mora	3.415,17	455,2	0
0002.Sopravvenienze passive specifiche	8.438,13	0	0
0001.IRAP	5.152,35	1.887,68	2.920,50
0002.IRES	0	499,63	0
TOTALE €	168.648,58	195.335,35	195.251,26

3.3.4 Costi d'uso del capitale - CK

Dovrebbero essere inseriti in questa voce gli investimenti realizzati, ed in fase di ammortamento, delle opere strutturali realizzate dall'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi.

CK	Costi d'uso del capitale	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
Non previsti		0,00	0,00	0,00
TOTALE €		0,00	0,00	0,00

3.4 Accantonamenti

E' previsto un accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili.

ACC	Accantonamenti	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
0001.Accantonamenti per svalutazione crediti	171.451,99	137.942,22	138.186,60	
TOTALE €	171.451,99	137.942,22	138.186,60	



4. Sintesi del Piano

Ripartizione tra parte fissa e parte variabile

Sulla base dei costi sopra sintetizzati riportiamo uno schema riassuntivo generale:

			CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
CGIND	Costi Gestione servizi rifiuti indifferenziati	CRT	Costi Raccolta e Trasporto rifiuti urbani indifferenziati	128.334	84.140
		CTS	Costi Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati	159.453	136.038
		CSL	Costi Spazzamento e Lavaggio strade	171.548	233.767
CC	Costi Comuni	CARC	Costi Amministrativi Accertamento Riscossione e Contenzioso	27.984	51.346
		CCD	Costi Comuni Diversi	168.649	195.335
		CGG	Costi Generali di Gestione al netto delle entrate generali	5.063	43.137
CGD	Costi Gestione Differenziata	CRD	Costi Raccolta Differenziata	325.366	325.377
		CTR	Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita materiale	36.101	17.144
AC.	AC	AC	Altri costi	-	-
acc.	ACC	ACC	Altri accantonamenti	171.452	137.942
		TOTALE PIANO FINANZIARIO		1.193.950	1.224.227
		Riduzioni da coprire dall'Ente		0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE UTENZE		1.193.950	1.224.227
					1.171.021

Parametri TARI 2016

ENTRATE TARI UTENZE (escluso Tributo provinciale e IVA) % **1.171.021**

GRADO DI COPERTURA	100,00%
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	53,00%
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	47,00%
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE	90,00%
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE	10,00%
	620.641
	550.380
	1.053.918
	117.102



5. Determinazione dei parametri *K* di applicazione tariffaria

Nel capitolo seguente si riportano i coefficienti approvati dal Comune per la determinazione della tariffa per l'anno 2016.

I coefficienti approvati sono solo i *Ka* per le domestiche e i *Kc* per le non domestiche in quanto nel Comune di Vittuone viene applicata la tariffa a quantità con conseguente determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza.

La seguente tabella riporta i valori dei coefficienti *Ka* per le utenze domestiche i cui valori sono stati adeguati ai limiti minimi e massimi previsti dal Dpr 158/99 (*Ka* evidenziati in giallo).

Cat.	Descrizione Categoria	Ka 2016	Ka 2015	Ka DPR 158/99
1R	NUCLEO 1	0,80	0,84	0,80
2R	NUCLEO 2	0,94	0,99	0,94
3R	NUCLEO 3	1,05	1,08	1,05
4R	NUCLEO 4	1,14	1,16	1,14
5R	NUCLEO 5	1,23	1,24	1,23
6R	NUCLEO 6	1,30	1,30	1,30

La tabella sotto riportata riguarda invece i coefficienti *Kc* relativi alla componente non domestica; anche in questo caso è stata effettuato un adeguamento dei valori rispetto ai range previsti dal Dpr 158/99 (*Kc* evidenziati in giallo), tranne per le categorie sperimentali i cui coefficienti sono stati determinati in relazione alla produttività di rifiuti rilevata con il sistema di pesatura nei Comuni consorziati territorialmente simili al Comune di Vittuone.

Cat.	Descrizione Categoria	Kc 2016	Kc 2015	Kc DPR 158/99
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,4	0,25	0,40-0,67
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,50	0,51-0,60
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88	1,50	0,76-0,88
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	1,00	0,34-0,51
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	0,80	0,95-1,08
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,00	1-1,25
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,5	1,50	1,07-1,52
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,61	1,50	0,55-0,61
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,41	1,50	0,99-1,41
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,5	1,50	1,11-1,80
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,09	1,09-1,78
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR., ELETTR.	1,03	1,20	0,82-1,03
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,2	1,20	1,09-1,41
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92	1,20	0,38-0,92
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09	1,20	0,55-1,09
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	4,50	5,57-9,63
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4	4,00	3,96-6,29
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,76	3,00	2,02-2,76
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,5	2,50	1,54-2,61
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	5,00	7,17-11,29
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	1,00	1,56-2,74
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	3,50	3,50-6,92



35	COSTRUZIONI, IMPRESA EDILE	1,00	1,00	np
37	IMBIANCHINO, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI E MURI	1,50	1,50	np
39	AUTOTRASPORTI, TASSISTA	1,50	1,50	np
43	PALESTRE	0,40	0,40	np
47	TINTORIE E LAVANDERIE	1,00	1,00	np
50	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE PER LAVORAZIONI CONTO TERZI	1,00	1,00	np
53	DEPOSITO CARBURANTI	1,00	1,00	np
55	COMMERCIO ALL'INGROSSO BENI DUREVOLI	1,50	1,50	np
56	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZI	1,00	1,00	np
57	AUTOSALONE CON OFFICINA	1,00	1,00	np
63	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI	0,50	0,50	np
64	SUPERMERCATO CON DEPOSITO	1,00	1,00	np
69	COMMERCIO DI BENI DUREVOLI	1,00	1,00	np
78	PRODUZIONE PASTI	5,00	5,00	np

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 37 DEL 24/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14 APR. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 14 APR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 14 APR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Copia	COMUNE di VITTUONE	C.S.	pag. 1	N. 13	DATA 02/02/2016
	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016				

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

L'anno duemilasedici addì due del mese di Febbraio, alle ore 14.30, nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario, dott.ssa Lydia Andreotti Loria, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Massimo Vallese, ha adottato la deliberazione in oggetto.

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 2016 con cui la sottoscritta è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Premesso che con Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1º gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. 201/2011;
- b) l'art. 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale IRPEF in misura complessivamente non superiore a 0,8 punti percentuali e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- c) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- d) l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti comunali relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 è stato pubblicato il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

Preso atto che con l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art. 5 del D. Lgs. n. 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8 % anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito;

Dato atto che il Comune di Vittuone:

- con deliberazione consigliare n. 59 del 29.11.2012 ha istituito, l'addizionale comunale sull'IRPEF;
- con deliberazione consigliare n. 29 del 26.06.2013 sono state approvate le aliquote differenziate relative all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2013 nonché definita la soglia minima di esenzione;
- con la deliberazione consigliare n. 40 del 24.09.2013 sono state parzialmente rettificate le delibere n. 59/2012 e n. 29/2013;

Ritenuto opportuno e necessario, per garantire il livello dei servizi esistenti, applicare con il presente atto, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF e modulare l'entità del prelievo in base agli scaglioni di reddito previsti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, al fine anche di rendere fiscalmente più equo e aderente al principio di capacità contributiva costituzionalmente riconosciuto, il concorso dei contribuenti al finanziamento delle spese pubbliche;

Ritenuto opportuno assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 citato rende obbligatorio, per i Comuni che desiderano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate, l'adozione degli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che per l'anno 2013 risultano quelli di seguito indicati:

- da € 0 a € 15.000,00;
- da € 15.000,01 a € 28.000,00;
- da € 28.000,01 a € 55.000,00;
- da € 55.000,01 a € 75.000,00;
- oltre € 75.000,01;

Ritenuto di applicare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs n. 360/1998 modulandola in base ad aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, mantenendo la soglia di esenzione per i redditi annui imponibili non superiori a € 15.000,00. (Per i redditi superiori ad € 15.000,00 le aliquote si applicano al reddito complessivo senza soglia di esenzione);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 27/07/2015 in cui venivano riconfermate le aliquote addizionale comunale per l' anno 2015;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti e/o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) di riconfermare per l'anno 2016 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs n. 360/1998, modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale citata, come di seguito indicato:

Scaglioni di Reddito	Aliquota
da 0 a 15.000 euro	0,20%
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,21%
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,40%
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,60%
oltre 75.000,01 euro	0,80%

- 2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Settore Finanziario risulta individuato quale Responsabile del procedimento connesso alla presente deliberazione.

Quindi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE
PROVINCIA DI MILANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 57

del 27/01/2016

Ufficio: Ufficio Tributi

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DIFFERENZIATE RELATIVE
ALL'ADDIZIONALE COMUNALE- IRPEF - ANNO 2016

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Fonziere

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Fonziere

Vittuone, 01/02/2016

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____

Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 13 DEL 02/02/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to d.ssa LYDIA ANDREOTTI LORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line il 18 FEB. 2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data, 18 FEB. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. MASSIMO VALLESE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 18 FEB. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO VALLESE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.